



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT

VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ACQUISITI

Riconoscere e valorizzare l'esperienza

Dossier in consultazione

4 ottobre 2006

Sommario

1.	Riassunto.....	3
2.	Validazione degli apprendimenti acquisiti <i>Riconoscere e valorizzare l'esperienza</i>.....	5
2.1.	Concetto di base e situazione attuale	5
2.2.	Organizzazione e realizzazione del progetto	8
3.	La guida nazionale “Validazione degli apprendimenti acquisiti” <i>Riconoscere e valorizzare l'esperienza</i>	10
3.1.	I livelli e gli elementi centrali della procedura.....	10
3.1.1.	Gli strumenti di base.....	11
3.1.2.	I documenti.....	13
3.1.3.	Livello 1: Informazione e consulenza.....	15
3.1.4.	Livello 2: Bilancio.....	16
3.1.5.	Livello 3: Valutazione	17
3.1.6.	Livello 4a: Convalida (certificazione parziale)	19
3.1.7.	Livello 4b: Certificazione.....	20
3.2.	Criteri per il riconoscimento da parte dell'UFFT di <i>altre procedure di qualificazione</i>	21
4.	Ulteriore sviluppo e approfondimento di temi centrali	23
4.1.	Profilo di qualificazione / condizioni di riuscita	23
4.2.	Valutazione delle competenze nella cultura generale	24
4.3.	Servizi di consulenza nei Cantoni.....	24
4.4.	Domande inerenti al finanziamento	25
4.5.	Coordinamento intercantonale.....	26
4.6.	Garanzia della qualità.....	27
5.	Allegati	28
5.1.	Basi legali.....	28
5.2.	La formazione professionale in Svizzera	31
5.3.	Processo di elaborazione di un'ordinanza in materia di formazione.....	33
5.4.	Validazione degli apprendimenti acquisiti nel livello terziario	34
5.4.1.	Scuole specializzate superiori	34
5.4.2.	Esami di professione ed esami professionali superiori	35
5.5.	Valutazione globale: riassunto della fase 1.....	36
5.6.	Programma per la formazione di periti.....	39
5.7.	Glossario.....	41

1. Riassunto

Secondo la nuova legge sulla formazione professionale gli adulti devono poter conseguire un attestato federale anche senza seguire un ciclo di formazione completo e formale. Se dimostrano di possedere le competenze richieste al termine di una formazione professionale, devono essere loro adeguatamente conteggiate l'esperienza pratica professionale ed extraprofessionale, la formazione specialistica e la cultura generale. L'obiettivo finale è: stesse competenze portano agli stessi titoli. Vale a dire che le competenze sono decisive per il conseguimento di un titolo e che non ha nessuna importanza il modo in cui sono state conseguite. Le cosiddette *altre procedure di qualificazione* devono di conseguenza essere considerate equivalenti a quelle tradizionali (esame finale di tirocinio, esame di professione, esame professionale superiore).

La validazione degli apprendimenti acquisiti è la procedura mediante la quale un'istituzione, una scuola, un'autorità riconosce che le competenze risultanti da una formazione formale o non formale o dall'esperienza hanno lo stesso valore di quelle sancite da un titolo di studio. In Svizzera, fino a poco tempo fa, era prassi comune considerare questo tema nel concetto "Validation des acquis". Progressivamente si deve introdurre il termine di "Validazione degli apprendimenti acquisiti" per la Svizzera italiana e di "Validierung von Bildungsleistungen" per la Svizzera tedesca. E' stato elaborato un glossario trilingue che armonizzerà la terminologia comune, favorendo così una maggior comprensione tra le persone e le autorità interessate.

Dal mese di febbraio 2005, nell'ambito di un progetto istituito dall'UFFT/SECO è stata elaborata una *guida nazionale per la validazione degli apprendimenti acquisiti*, che ora è in consultazione presso le cerchie interessate. Nel corso della consultazione le seguenti domande devono ottenere risposte: la guida nazionale per la validazione degli apprendimenti acquisiti è appropriata e funzionale? Le indicazioni fornite sono sufficienti per elaborare procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti? I partner approvano i valori di riferimento per l'attuazione? La "fase di prova" prevista dal 2007 al 2009 permetterà di raccogliere maggiori esperienze, di sviluppare e affinare il sistema.

La *guida nazionale* – il caposaldo della documentazione messa in consultazione – descrive le esigenze minime per la presentazione di procedure di validazione di apprendimenti acquisiti secondo quanto concordato negli organi dell'organizzazione del progetto. Questo quadro assicura la qualità e l'equivalenza delle procedure, differenziandole in quattro livelli. In ogni livello bisogna produrre dei documenti che permettono l'accesso al livello successivo. I due strumenti principali per la valutazione dei candidati sono il profilo di qualificazione e le condizioni di riuscita per una determinata professione. Entrambi si fondano sui certificati di formazione già esistenti nella rispettiva formazione.

La *guida nazionale* stabilisce inoltre le responsabilità.

Validazione degli apprendimenti acquisiti

Glossario

Domande sulla consultazione

La guida nazionale

4 livelli

*Profilo di qualificazione
Condizioni di riuscita*

I quattro livelli della procedura sono i seguenti:

Il livello "Informazione e consulenza" può essere richiesto secondo la necessità durante tutta la procedura. Le persone interessate ottengono le informazioni necessarie in merito al modo di procedere e alle loro possibilità di ottenere una certificazione o un'ammissione ad una formazione tramite un'*altra procedura di qualificazione*.

Informazione e consulenza

Al centro del livello "bilancio" vi è la procedura che permette ad una persona di identificare e analizzare le sue competenze personali e professionali. La persona redige un dossier nel quale prova quali competenze possiede per la professione scelta.

Bilancio

Nel livello "valutazione" il dossier completo è valutato dagli stessi periti che intervengono per le procedure classiche di qualificazione.

Valutazione

Il quarto livello è suddiviso in due: la decisione del competente organo di convalida in merito ai campi di qualificazione soddisfatti, avviene al livello "convalida" (4a) sulla base della valutazione dei periti. Qui viene rilasciato un certificato degli apprendimenti acquisiti passibile di ricorso. Non appena i campi di qualificazione mancanti sono stati acquisiti in una formazione complementare e valutati, nelle strutture abituali e sotto la responsabilità dei classici percorsi formativi della formazione professionale, ha luogo l'atto ufficiale della "Certificazione" (livello 4b).

Convalida

Certificazione

In aiuto allo sviluppo concreto della procedura, i partner hanno a disposizione i criteri applicati dalla Confederazione per il riconoscimento di *altre procedure di qualificazione*.

Criteri

Allegato alla presente consultazione vi è pure un programma per la formazione dei periti.

Gli ulteriori sviluppi del progetto "Validazione degli apprendimenti acquisiti" sono presentati alla fine del documento in consultazione. Fra i temi principali figurano: la definizione dei profili di qualificazione e delle condizioni di riuscita, la valutazione delle competenze nella cultura generale, i servizi di consulenza nei Cantoni, il finanziamento, il coordinamento intercantonale e la garanzia della qualità.

2. Validazione degli apprendimenti acquisiti

Riconoscere e valorizzare l'esperienza

2.1. Concetto di base e situazione attuale

La nuova Legge sulla formazione professionale permette ad adulti con almeno cinque anni di esperienza professionale di ottenere un titolo federale di fine formazione. Per questo vengono ponderate adeguatamente le esperienze pratiche professionali o extraprofessionali, come pure le conoscenze specialistiche o generali (le basi legali dettagliate sono riportate nel capitolo 5.1).

Base: Art. 9 LFPr

Con la validazione degli apprendimenti acquisiti i tradizionali cicli di formazione formali non perdono valore, anzi, viene promossa la permeabilità: si eliminano gli inutili capestri formativi per competenze già esistenti e provate. Complessivamente si possono tagliare costi superflui, visto che la formazione complementare avviene unicamente dove mancano le competenze.

Permeabilità

Tramite la validazione degli apprendimenti acquisiti vengono conseguiti gli stessi titoli previsti dalla formazione classica. Per questo sono di primaria importanza la qualità e la possibilità di comparare le procedure di qualificazione. Questo è dunque il motivo che ha spinto i partner della formazione professionale a concordare in modo vincolante una *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti. Questo accordo garantisce che il livello qualitativo delle procedure che verranno sviluppate corrisponderà a quello delle tradizionali procedure di qualifica.

Stesse competenze per stessi titoli

Qualità e comparabilità

Una guida vincolante

Il principio della validazione degli apprendimenti acquisiti si basa sull'apprendimento continuo e sulla capacità di inserirsi nel mercato del lavoro. Criterio fondamentale e centrale è il bilancio individuale delle competenze del candidato, stabilito su di una base intenzionale.

Apprendimento continuo e capacità del mercato del lavoro

Non tutte le persone vogliono o possono conseguire un titolo della formazione professionale. All'inizio molti non sanno per quale titolo o per quale formazione far calcolare le competenze che hanno acquisito in curricoli di formazione fuori dall'ordinario. Diversi gruppi di persone attraversano quindi i singoli livelli della procedura con ritmi ed esigenze molto diversi. A seconda della preparazione e della personale situazione lavorativa, i candidati hanno bisogno di maggiori o minori informazioni, consulenze e sostegni durante il processo. Tra coloro che necessitano di una consulenza, possiamo distinguere per esempio i seguenti gruppi.

Le persone che si riformano (persone provenienti da un'attività parallela) sono qualificate nella loro professione originaria e dispongono di una pratica pluriennale in un nuovo campo di attività, desiderano conseguire il relativo titolo o ne hanno bisogno per esercitare la professione. Necessitano di una consulenza per redigere il bilancio delle loro competenze professionali così da trasferirle nel nuovo ambito professionale.

Diversi gruppi di persone

Le persone con esperienza professionale che non hanno seguito

un apprendimento professionale formale o lo hanno seguito solo in parte. Spesso provengono da settori con un basso livello salariale e in parte non sono abituate a scrivere e a seguire una formazione. Per questo prima devono acquisire dimestichezza con le esigenze formali della formazione professionale di base. L'agire spontaneamente deve essere riconosciuto come competenza.

Le persone che rientrano nel mondo del lavoro: sono persone che presentano delle interruzioni nella loro attività lavorativa. In questo caso si tratta sia di sommare il lavoro parziale svolto per ottenere i cinque anni di esperienza professionale richiesta, sia di consigliarle per redigere il bilancio delle competenze acquisite in quei periodi di inattività professionale (trasferimento di competenze per es. lavoro in famiglia ed educativo, volontariato nel mondo sportivo, politico, assistenza agli anziani, ecc.).

Le persone con formazioni il cui esercizio è limitato nell'ambito delle aziende di formazione spesso provengono da vecchie aziende federali e necessitano di procedure il più possibile standardizzate dove le competenze specifiche vengono generalmente accreditate a tutto il gruppo senza prove individuali.

Le persone in possesso di titoli non convertiti in occasione di una nuova regolamentazione del settore necessitano anche loro di procedure standardizzate.

Le persone con una formazione estera spesso presentano, oltre a delle lacune linguistiche, anche dei problemi interculturali in ambito professionale (diversi metodi/conoscenza della materia, diversa percezione dei ruoli, del riconoscimento della responsabilità, ecc.). Oltre ad un sostegno linguistico e di cultura generale, per queste persone è necessario che un esperto in mediazione interculturale li segua nella procedura.

I disoccupati, ai quali sono dedicate procedure brevi e competenze ufficiali spendibili nel mercato del lavoro, visto che l'assicurazione disoccupazione mira ad un rapido reinserimento nella vita attiva. Un periodo di pratica durante la procedura può favorire il collocamento e provare l'acquisizione di competenze.

Questa suddivisione delle persone in gruppi non vuole essere esaustiva né vuole suggerire di colmare globalmente i bisogni. Mostra per contro come il divenire personale, sociale e professionale di un individuo offra diverse opportunità per sviluppare le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che insieme definiscono le prestazioni di studio, e quelle professionali. Illustra anche la varietà di situazioni nelle quali si possono imbattere i servizi di consulenza quando indirizzano i singoli verso offerte adeguate. Lo scopo è sempre quello di far emergere le competenze acquisite per valorizzarle così da parificarle a quelle di un titolo o a parte di esso.

Valorizzare l'esperienza

Rispetto all'articolo 41 della vecchia Legge sulla formazione professionale, nella nuova Legge le possibilità di calcolare le prestazioni di formazione sono state ampliate ed estese a tutta la formazione professionale¹. E' questo il motivo che ha spinto i partner della formazione professionale a richiedere da più parti dei chiarimenti in merito alle ripercussioni di queste nuove regolamentazioni. Ciò ha spinto l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ad avviare il progetto nazionale "Validazione degli apprendimenti acquisiti" (finora „Validation des acquis"). Il progetto prevede una stretta collaborazione fra i partner della formazione professionale: la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale).

*Il progetto nazionale
«Validazione degli
apprendimenti acquisiti»*

Anche le autorità attive nel mercato del lavoro hanno come obiettivi prioritari l'apprendimento continuo e la capacità di inserirsi nel mercato del lavoro. Per questo motivo sono stati coinvolti nei lavori del progetto anche l'assicurazione disoccupazione del SECO e gli uffici cantonali del lavoro.

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare insieme un sistema aperto che permetta agli organi competenti di eseguire in modo indipendente la validazione degli apprendimenti acquisiti. La realizzazione di questo sistema avviene a piccoli passi. Per quelle professioni dove vi è un forte bisogno, la realizzazione può avvenire più velocemente, mentre gli altri settori e le altre regioni potranno far tesoro delle esperienze fatte. Per assicurarsi la fiducia di tutte le parti interessate, la trasparenza è molto importante.

*Sviluppare un sistema
aperto*

Il Canton Ginevra ha emanato già nel 2000 una legge per la validazione degli apprendimenti acquisiti. Ulteriori progetti pilota con rilascio di titoli hanno seguito la scia, come per esempio il progetto „UFFT/Posta“, nel Vallese, e nell'ambito della formazione professionale superiore, con la Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA). E' stato invece il Canton San Gallo a lanciare un progetto pilota nell'ambito dell'assicurazione disoccupazione.

Fase pilota

Gli sviluppi della *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti sono stati resi possibili grazie alle esperienze accumulate nei lavori preliminari a livello concettuale e teorico dalle associazioni Valida, ARRA e CH-Q (vedasi capitolo 5.5).

¹ Vedasi nel capitolo 5.2 una breve rappresentazione del sistema della formazione professionale in Svizzera e dei compiti dei partner

2.2. Organizzazione e realizzazione del progetto

Quesiti essenziali

Dal febbraio 2005, un gruppo di coordinamento istituito dall'UFFT/SECO dirige l'elaborazione della *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti il cui motto è: coordinare a livello nazionale, applicare a livello regionale. Il gruppo di coordinamento ha fatto propri i seguenti quesiti:

- Come si svolgono le procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti? Quali elementi devono essere definiti nella *guida nazionale*?
- Come si può promuovere un linguaggio comune tra le persone e le autorità interessate?
- Chi deve assolutamente partecipare a una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti e con quale ruolo?
- Come possono i partner garantire la qualità e la comparabilità dei procedimenti?
- Come si possono sviluppare le competenze dei periti nelle cosiddette *altre procedure di qualificazione*?
- Come si può garantire lo scambio di informazioni e conoscenze tra i diversi progetti avviati?

Fase I, 2005/2006:
Elaborazione della guida nazionale

Realizzazione armoniosa

Glossario nazionale

Chiarire i ruoli

Garantire la qualità

Formazione dei periti

Informazione delle cerchie interessate

Comunicazione

Piattaforma: la piattaforma „Validazione degli apprendimenti acquisiti“ è il cuore del sistema dove i partner possono portare e scambiare le diverse esperienze.

Piattaforma
ca. 60 persone; 6 sedute

Sito (www.validacquis.ch): permette di seguire passo passo lo sviluppo del progetto, di mettere in rete i partner e i progetti e di trasmettere la documentazione a una vasta cerchia di persone interessate.

In internet: dal settembre 2005

Conferenza annuale: un'ampia cerchia di specialisti è stata informata sugli scopi e lo stato del progetto. Nei workshop sono stati presentati e discussi due progetti nazionali, due intercantonali e tre progetti regionali.

Conferenza annuale
22 settembre 2005
19 ottobre 2006

Gruppo di concetto: come organo preposto allo sviluppo del progetto ha stabilito gli elementi essenziali necessari all'elaborazione della *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti messa in consultazione.

Gruppo di concetto
15 persone;
18 sedute

Comitato di pilotaggio: deteneva un ruolo direttivo e di sorveglianza e garantiva il sostegno strategico alla *guida nazionale*.

Comitato di pilotaggio
7 persone;
5 sedute

Gruppo d'accompagnamento "Glossario": partecipava alla stesura del glossario, promuovendo la comprensione comune della *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti (vedasi Capitolo 5.7).

Gruppo d'accompagnamento "Glossario"

Istituzioni interessate

In tutti i gremi vi sono rappresentati i partner della formazione professionale. Oltre all'UFFT e al SECO sono presenti in particolare le seguenti istituzioni:

Partner

- gli uffici cantonali preposti alla formazione professionale e all'orientamento
- gli uffici cantonali del lavoro
- le organizzazioni del mondo del lavoro : parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale
- le organizzazioni specializzate
- i servizi di consulenza per il bilancio delle competenze
- dei rappresentanti dei progetti pilota in corso

Azione successiva

La *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti è stata elaborata nei suoi tratti fondamentali. Terminata la consultazione seguirà, dal 2007 al 2009, una fase di prova che permetterà di raccogliere esperienze, di sviluppare e di affinare ulteriormente il sistema. L'UFFT garantisce la qualità e la comparabilità delle *altre procedure di qualificazione* tramite l'applicazione di criteri per il riconoscimento di simili procedure. Questi criteri si basano su quanto stabilito dalla guida nazionale e sono parte integrante della presente consultazione (vedasi capitolo 3.2)

Fase II, 2007-2009:
Prova della guida nazionale

Durante la fase di prova la *guida nazionale* concretizza le disposizioni legali come consenso vincolante per i partner della formazione professionale. Lascia agli attori responsabili un margine sufficiente per l'applicazione in base ai bisogni. Terminata la fase di prova andranno concordati i debiti adattamenti. In base alle esperienze sarà possibile, dove necessario, creare ulteriori basi legali.

Guida nazionale come base vincolante

3. La guida nazionale “Validazione degli apprendimenti acquisiti”


Riconoscere e valorizzare l'esperienza

La *guida nazionale* descrive le esigenze minime per la creazione di procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti, così come sono state concordate dagli organi dell'organizzazione del progetto. Questo capitolo è dunque il cuore della consultazione. Descrive i diversi livelli di una procedura di validazione e determina gli strumenti, i prodotti e le responsabilità. Agli utenti dà una visione d'insieme sullo svolgimento della procedura e stabilisce gli elementi essenziali a garanzia della qualità.

La guida nazionale: il cuore della consultazione

3.1. I livelli e gli elementi centrali della procedura

Illustrazione schematica della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti



La procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti, in Svizzera come all'estero, viene suddivisa in diverse fasi, tappe o livelli per i quali vengono definite le specifiche responsabilità. Molti modelli si basano su una suddivisione in quattro livelli, come avviene per l'Europa con il modello del “Centre européen pour le développement de la formation professionnelle” CEDEFOP. Per gli utenti deve essere possibile muoversi nei singoli livelli o percorrerli dal primo all'ultimo.

In futuro in Svizzera tutte le procedure della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore dovranno orientarsi sulla base di questi quattro livelli.

3.1.1. Gli strumenti di base

Per ogni professione due sono i documenti centrali indispensabili per poter eseguire una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti: il **profilo di qualificazione** e le **condizioni di riuscita**. Entrambi si basano su atti normativi esistenti per la relativa formazione (ordinanza sulla formazione professionale di base, regolamento d'esame o programma quadro d'insegnamento di una scuola professionale superiore) e valgono come strumento per la valutazione dei candidati.

Le ordinanze sulla formazione professionale di base definiscono, tra l'altro, gli elementi fondamentali della professione e la procedura di qualificazione². Esse vengono elaborate congiuntamente da Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Le rispettive **organizzazioni del mondo del lavoro sono responsabili dei contenuti**. La legge sulla formazione professionale entrata in vigore nel 2004 prescrive di adeguare tutti i regolamenti professionali alla nuova legislazione. In alcune nuove ordinanze sono già stati considerati alcuni requisiti specifici per le *altre procedure di qualificazione*. A lungo termine, l'obiettivo prevede che le competenti organizzazioni del mondo del lavoro disciplinino nelle rispettive nuove ordinanze le disposizioni consolidate *nella guida nazionale* "Validazione degli apprendimenti acquisiti". Nel frattempo, le organizzazioni nazionali del mondo del lavoro sono invitate a elaborare separatamente profili di qualificazione, condizioni di riuscita ed eventuali condizioni di ammissione specifiche della professione ad *altre procedure di qualificazione* e a garantirne un'applicazione uniforme da parte delle organizzazioni cantonali o regionali del mondo del lavoro.

Analogamente, anche gli atti normativi in materia di formazione professionale superiore devono tener conto dei requisiti specifici della guida nazionale "Validazione degli apprendimenti acquisiti".

Il **profilo di qualificazione** è un documento che elenca tutti i requisiti per una professione in termini di competenze da convalidare, riunite in entità compatte e facilmente gestibili (campi di qualificazione).

Il profilo di qualificazione deve permettere:

- Al candidato di valutare la propria posizione in relazione a requisiti prescritti (autovalutazione);
- Ai periti di valutare il raggiungimento del livello richiesto (valutazione qualificante).

Gli atti normativi in materia di formazione si trovano normalmente sotto forma di obiettivi di formazione. I metodi di valutazione per le *altre procedure di qualificazione* richiedono però di trasferire gli obiettivi di formazione in competenze, che devono essere raggruppati in unità valutabili e logiche, che si riferiscono a situazioni di lavoro concrete. Inoltre il livello di qualifica per ogni unità deve essere descritto in una scala graduata (per. es. "sotto sorveglianza", "lavoro eseguito in modo autonomo", "possiede delle conoscenze", ecc.).



La competente organizzazione nazionale del mondo del lavoro è responsabile del profilo di qualificazione ed è coinvolta nella sua elaborazione.

² Vedi capitolo 5.3 "Processo di elaborazione di un'ordinanza in materia di formazione"; UFFT, settembre 2006

Condizioni di riuscita sono prescrizioni che regolano il livello minimo richiesto per un campo di qualificazione, così come il minimo globale richiesto per tutti i campi di qualificazione considerati per l'ottenimento di un titolo.

Le condizioni che vanno adempiute per ottenere il rilascio di un titolo, vengono suddivise in diversi campi di qualificazione, definiti negli atti normativi in materia di formazione ed in seguito anche nei profili di qualificazione. La procedura di qualificazione tradizionale tiene conto di valutazioni parziali sull'arco dell'intera formazione. Di regola termina con un esame finale che verte sull'insieme delle esigenze valutate in una determinata professione. Le condizioni di riuscita vengono normalmente espresse in note e in una media minima che deve essere sufficiente.

Per valutare le competenze che non sono state conseguite formalmente bisogna ricorrere ad una procedura più globale. Il sistema di valutazione per le *altre procedure di qualificazione* deve però attenersi ai criteri definiti per l'ottenimento del titolo mirato. La procedura non deve essere quindi né più severa né più clemente della classica procedura di qualificazione.

La *guida nazionale* raccomanda di applicare le seguenti regole per le condizioni di riuscita all'interno di un determinato campo di qualificazione:


- **Utilizzare una valutazione senza note considerando criteri prestabiliti;**
- **Procedere ad una valutazione delle competenze esistenti tramite un punteggio, per permettere delle compensazioni all'interno di un campo di qualificazione;**
- **Considerare le materie determinanti / i campi rilevanti analogamente alle procedure di qualificazione classiche.**

Se in una "materia determinante" l'istanza ha convalidato solo una parte della qualificazione (livello 4a, predicato "acquisito", senza nota), per le restanti materie del medesimo campo di qualificazione nell'esame parziale (conseguito nella formazione complementare) va ottenuta almeno la nota 4 di media.³

Indicazioni

Nelle procedure di qualificazione adottate fino ad oggi nella formazione professionale di base, vengono applicate due varianti delle condizioni di riuscita per l'insieme dei campi di qualificazione considerati.

- Tutti i campi di qualificazione devono essere superati; compensazioni sono possibili solo all'interno di un singolo campo di qualificazione.
- Deve essere ottenuto il 75 per cento di tutti i campi di qualificazione; le materie determinanti / i campi rilevanti devono risultare acquisiti.



Le condizioni in base alle quali la persona viene valutata nel quadro di una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti devono essere approvate dall'Omi nazionale.

Le condizioni di riuscita in altre procedure di qualificazione devono essere equivalenti agli esami tradizionali.

Raccomandazioni generali alle competenti Omi

In entrambe le varianti le condizioni di riuscita sono più severe nei progetti finora sviluppati che nella tradizionale procedura d'esame.


³ Se una/un candidato ha l'intenzione di ottenere delle compensazioni per materie già acquisite per validazione, deve sottoporsi all'esame di tutto il campo.

3.1.2. I documenti

I risultati ottenuti in ogni livello della procedura sono contenuti in documenti che qui di seguito vengono illustrati brevemente.

Il **dossier** è una raccolta di dati, fatti e prove effettuata per un particolare profilo delle esigenze. Per la validazione degli apprendimenti acquisiti il dossier deve fare riferimento alle esigenze del profilo di qualificazione del titolo mirato. Può essere redatto individualmente oppure con l'accompagnamento di uno specialista.


Normalmente il dossier serve per accedere al livello successivo, vale a dire per l'iscrizione ad *altre procedure di qualificazione*. Può anche essere utilizzato per la candidatura ad un posto o per l'ammissione ad una formazione.



Livello 2 come risultato del bilancio.

Dai periti viene redatto un **rapporto di valutazione** all'attenzione dell'organo di convalida. Servirà anche per la redazione finale del certificato dei risultati al livello 4b (certificazione).

Al momento della creazione del relativo profilo di qualificazione e delle condizioni di riuscita, le Oml competenti decidono se un singolo campo di qualificazione può essere valutato unicamente con "acquisito" o "non acquisito" o con una classificazione più dettagliata.



Livello 3 come risultato della valutazione.

Il **certificato degli apprendimenti acquisiti** è un documento ufficiale che indica i campi di qualificazione nei quali il candidato ha già acquisito il livello di qualificazione richiesto e quindi non deve più superare altri esami o apportare ulteriori prove. Il certificato degli apprendimenti acquisiti viene redatto sotto forma di decisione. Per ottenere il titolo mirato, le competenze restanti devono essere acquisite entro cinque anni.

L'esperienza dimostra che raramente a un candidato vengono conteggiate tutte le competenze richieste per un determinato titolo nel campo della formazione professionale di base. Al fine di ottenere un titolo specifico, il certificato degli apprendimenti acquisiti stabilisce quali campi di qualificazione sono stati raggiunti e possono quindi venir conteggiati, e per quali bisogna invece sostenere un ulteriore esame o bisogna provare di possedere le ulteriori esperienze professionali specifiche.

Non tutti i candidati hanno la possibilità di raggiungere il livello necessario per il conseguimento di un determinato titolo. Per questo un certificato degli apprendimenti acquisiti può rappresentare un obiettivo auspicabile per aumentare le proprie possibilità sul mercato del lavoro.



Si trova al livello 4a della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti e ne è il prodotto finale.

Il certificato degli apprendimenti acquisiti è passabile di ricorso.


Il **verbale dell'esame** registra i risultati conseguiti nella formazione complementare e nei campi valutati. Gli esami si svolgono secondo le modalità delle procedure di qualifica tradizionali e di regola vengono assegnate delle note.

L'assegnazione delle note in base al verbale dell'esame viene riportata nel certificato finale dei risultati.

L'**attestato / il titolo** rilasciato al termine di una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti è identico a quello della formazione professionale tradizionale.

Se il risultato della validazione degli apprendimenti acquisiti corrisponde all'**ammissione** a un ciclo di formazione professionale superiore, per i titolari valgono le stesse condizioni previste per i candidati in possesso del titolo necessario per l'ammissione.

Il **certificato dei risultati** (nelle procedure classiche il "certificato delle note") tiene conto delle particolarità di *un'altra procedura di qualificazione*. Contiene le note degli esami e la valutazione dei periti con la definizione "acquisito" o "non acquisito". E' possibile anche adottare una classificazione più sottile.



Viene redatto dall'istanza competente al livello 4b dopo un controllo e convalida dei documenti attestanti delle procedure di qualificazione classiche e/o altre

3.1.3. Livello 1: Informazione e consulenza

Il livello informazione e consulenza si pone verticalmente rispetto agli altri livelli. E' considerato come una misura complementare nella propria procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti. Si può ricorrere ad informazioni scritte o, se il caso lo richiede, a consulenze personali una sola volta oppure durante tutta la procedura. Questo sostegno è offerto dai servizi cantonali



di consulenza.


Le esperienze raccolte negli attuali progetti dimostrano come per determinati utenti un'offerta di coaching, soprattutto al livello 2 (bilancio) e dopo il livello 4 (convalida), eviti abbandoni prematuri.

Compiti e responsabilità:

- Servizio nazionale dell'informazione: durante la fase di prova; limitato nel tempo.
- Servizio di accoglienza per la formazione professionale di base: i servizi di consulenza designati dai Cantoni. Raccomandazione: **orientamento professionale**. Includere i centri di bilancio delle competenze (livello 2), Oml (per es. associazioni, sindacati), URC, scuole professionali di base, ecc. e possibile delega a tali istituzioni in funzione dei pubblici mirati dei settori interessati.
- Servizio di accoglienza per la formazione professionale superiore: i servizi di consulenza designati dai Cantoni. Raccomandazione: **Orientamento professionale e/o servizio designato dalla competente Oml**.
- Elaborazione di informazioni generali: durante la fase di sviluppo viene garantita dall'UFFT in collaborazione con specialisti
- Elaborazione di informazioni professionali specifiche: Raccomandazione: futuro **centro di servizi per la formazione professionale/orientamento professionale, per gli studi e la carriera** (Centre suisse de Services pour la Formation professionnelle et l'Orientation professionnelle CSFO)
- Divulgazione delle informazioni: tutti i **partner** e i **fornitori di servizi della formazione professionale**.

I servizi di consulenza, incaricati dagli organi competenti, devono adempiere almeno ai seguenti criteri:

- Accesso semplice per tutti gli interessati
- Neutralità: i servizi di consulenza come pure i singoli consulenti non sono coinvolti nelle decisioni dei livelli "valutazione", "convalida" e "certificazione". Può però essere utile che offrano un accompagnamento nel procedimento di bilancio al livello 2.
- Il personale deve essere debitamente formato (in rispetto dell'art 8 LFPr)



Scopo della consulenza è aiutare i candidati a valutare le loro possibilità per conseguire un titolo, un certificato o un'ammissione ad una formazione tramite un'altra procedura di qualificazione.

Attori responsabili

UFFT

Cantoni

**Cantoni
Oml**

UFFT

CSFO

**UFFT, Oml
Cantoni**

Condizioni a garanzia della qualità

3.1.4. Livello 2: Bilancio

Il bilancio delle competenze è il procedimento che permette a una persona di identificare, analizzare e documentare le proprie competenze professionali e personali.

Il bilancio è una parte importante della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti. Prepara la persona a raffigurarsi quello che la legge intende come *altre procedure di qualificazione*. Il dossier può essere realizzato individualmente o beneficiando dell'accompagnamento di uno specialista. Le esperienze fatte da più Cantoni nell'ambito della validazione degli apprendimenti acquisiti mostrano che i candidati che desiderano conseguire un titolo nella formazione professionale di base necessitano di un quadro maggiormente strutturato rispetto ai candidati che, come obiettivo, hanno un titolo superiore.

Per la redazione individuale del dossier esiste un documento che informa sulla procedura di bilancio. Fornisce delle istruzioni grazie alle quali il candidato può eseguire la procedura passo passo.

Compiti e responsabilità:

- Informazione scritta dettagliata per la compilazione individuale del dossier: in un primo tempo l'UFFT in collaborazione con specialisti. In seguito ne assumono la responsabilità i servizi di consulenza designati dal Cantone (raccomandazione: **orientamento professionale**) in collaborazione con Oml e specialisti.
- Compilazione del dossier: individualmente o beneficiando di un accompagnamento
- Consulenza, coaching della procedura di bilancio: i servizi di consulenza designati dai Cantoni. Raccomandazione: **orientamento professionale**. In caso di un bisogno espresso dagli utenti o da coloro che offrono la prestazione, secondo il pubblico mirato e il settore interessato, è possibile il coinvolgimento di altri centri di bilancio delle competenze, Oml (per es. associazioni, sindacati), organizzazioni specifiche, specialisti, URC, scuole professionali di base, ecc.

L'offerta di consulenza deve adempiere almeno ai seguenti criteri:

- La consulenza è volontaria e si basa sul desiderio dell'utente.
- La protezione della persona e dei dati è garantita.
- La consulenza è neutrale: gli specialisti che accompagnano non sono coinvolti nelle decisioni dei livelli "valutazione", "convalida" e "certificazione".
- L'offerta di consulenza è documentata. Nella documentazione vengono indicati i costi, il numero degli appuntamenti previsti, la durata, gli obiettivi e il contenuto della consulenza, le basi teoriche e i metodi utilizzati.
- Il personale deve essere debitamente formato (in rispetto dell'art 8 LFPr)



L'obiettivo del bilancio delle competenze consiste nella compilazione di un dossier nel quale la persona prova di possedere tutte o diverse competenze del profilo della professione mirata.

Attori responsabili

Cantoni

Candidato

Cantoni

Condizioni a garanzia della qualità

3.1.5. Livello 3: Valutazione

Iscrizione

L'accesso a una procedura per la validazione degli apprendimenti acquisiti è differente secondo i bisogni e le possibilità di una persona. Al momento dell'inoltro all'UFFT di una richiesta per il riconoscimento di un'altra procedura di qualificazione bisogna definire se è adeguato inoltrare una formale iscrizione già al livello 1 della procedura. Resta anche da definire come garantire all'utente la coordinazione sull'arco dell'intera procedura.

L'iscrizione formale alla procedura di validazione è necessaria al più tardi all'inizio del livello 3 "valutazione", in modo da poter pianificare in modo impeccabile la procedura di qualificazione.

A questo livello il dossier concluso viene sottoposto alla valutazione dei periti. I periti sono persone che appartengono ad un collegio di periti per gli esami classici nella relativa professione.

La valutazione si basa sulle disposizioni legali relative alle altre procedure di qualificazione. "Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste". (art. 31 cpv. 1 OFPr)

"L'accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d'esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti." (art. 30 cpv.2 OFPr)

La valutazione persegue due obiettivi principali:

1. Verifica delle prove

Vale a dire verificare se le prove presentate sono rilevanti, degne di fiducia e significative (valutazione del contenuto del dossier e plausibilità dell'autovalutazione).


2. Comparare saperi e competenze con i criteri per l'ottenimento di un titolo

Con la valutazione si determina a quanto corrisponde l'ampiezza e il livello delle conoscenze e delle competenze rispetto ai criteri del profilo di qualificazione e delle condizioni di riuscita per l'ottenimento del titolo.

Essenzialmente lo svolgimento della valutazione comprende i seguenti passi:

- Studio del dossier
- Colloquio con il candidato (nell'ambito della formazione professionale di base una condizione obbligatoria)
- All'occorrenza utilizzazione di metodi di verifica supplementari
- Redazione di un rapporto di valutazione

Ogni valutazione viene eseguita da due periti.



I periti della relativa professione verificano le prove prodotte, le valutano sulla base del profilo di qualificazione e delle condizioni di riuscita del titolo mirato.

Il risultato viene trascritto in un rapporto di valutazione consegnato all'organo di convalida.

Svolgimento

Due periti

Compiti e responsabilità:

In linea di principio ci si attiene alle responsabilità della procedura di qualificazione tradizionale.

Ufficio iscrizioni e organizzazione delle altre procedure di qualifica: scegliere i periti, trasmettere i dossier, redigere la tabella oraria e organizzare tutti i passi per la valutazione.

Nella formazione professionale di base (FPB):

Nella formazione professionale superiore⁴ (FPS):

Attori responsabili

Autorità competente

(direzione degli esami, capiperiti):

Cantone (ufficio della form. prof.)

Organizzazioni (Oml o Cantone)

Metodi di verifica supplementari devono soddisfare le seguenti esigenze minime.

Condizioni a garanzia della qualità

- Vengono utilizzati a completamento e non in sostituzione della valutazione del dossier.
- Il loro impiego viene motivato e comunicato al candidato.

I metodi di verifica supplementari che possono venir utilizzati dalle Oml sono per esempio:

- Per la verifica dei saperi: prove aggiuntive, questionari, elaborazione scritta di un tema (cultura generale), esame parziale teorico a seconda del dossier e delle esigenze specifiche della professione, ecc.
- Per la verifica delle competenze e del livello di messa in pratica: osservazione nell'esercizio della professione, assegnazione di compiti concreti, realizzare un "lavoro pratico", un prodotto, un pezzo di "officina", ecc.

Esigenze poste ai periti:

- Possedere l'esperienza come perito attivo nelle tradizionali procedure d'esame.
- Esercitare la professione per la quale funge da perito.
- Possedere una formazione specifica quale perito per la validazione degli apprendimenti acquisiti (vedasi capitolo 5.6).
- Partecipare regolarmente allo scambio di esperienze tra periti attivi per la validazione degli apprendimenti acquisiti o a un coaching individuale.
- Essere in grado di valutare le competenze anche in altri modi che non siano solo gli esami.

⁴ Vedasi anche appendice Cap.5.4

3.1.6. Livello 4a: Convalida (certificazione parziale)

Nel livello 4a "Convalida" della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti, il competente organo di convalida decide in merito ai campi di qualificazione acquisiti. Se una parte delle competenze richieste viene convalidata, questo corrisponde a una certificazione parziale. Il calcolo può avvenire solo per quei campi di qualificazione stabiliti nel profilo di qualificazione.

L'organo di convalida prende le sue decisioni in base a:

- il dossier del candidato
- il rapporto di valutazione dei periti
- le condizioni di riuscita della relativa professione

Il risultato viene registrato in un certificato degli apprendimenti acquisiti (vedasi capitolo 3.1.2), nel quale viene descritto in modo vincolante per quali competenze deve essere fornita ancora una prova e quale formazione complementare viene raccomandata a tale scopo.

Compiti e responsabilità:

- Decisione sui campi di qualificazione da convalidare:
- Comunicazione della decisione con indicazione del termine entro il quale consegnare ulteriori prove per l'ottenimento del titolo mirato e il termine di ricorso

In principio bisogna attenersi alle responsabilità delle tradizionali procedure di qualificazione. Nella fase iniziale si raccomanda di costituire l'organo di convalida con i rappresentanti delle seguenti categorie:

- Autorità d'esame competenti (formazione professionale di base: Cantoni; formazione professionale superiore: Organizzazioni)
- Oml della rispettiva professione
- Centro di formazione / istituto di formazione
- Specialisti nella validazione degli apprendimenti acquisiti

Sulla base del certificato degli apprendimenti acquisiti, il candidato è in grado di decidere che tipo di formazione complementare è più indicato per acquisire le competenze mancanti. Di regola ciò deve avvenire in forma di corsi e moduli strutturati che prevedono una procedura di qualificazione (esami). Sono possibili però anche ulteriori esperienze professionali specifiche nei termini assegnati. Le ulteriori prove sono da allegare al dossier e vanno nuovamente sottoposte alla valutazione dei periti del livello 3.

Dove possibile, le offerte di formazione complementare vengono realizzate dai Cantoni e dalle Oml.



Se viene convalidata una prestazione di formazione, significa che la persona ha raggiunto il livello richiesto per un determinato campo di qualificazione. Per questo non deve più fornire ulteriori prove o sostenere ulteriori esami.

Attori responsabili

Organo di convalida competente

Autorità competente (FPB: Cantoni; FPS⁵: Organizzazioni/UFFT)

Condizioni a garanzia della qualità

Formazione complementare



⁵ Vedasi anche allegato al Cap. 5.4

3.1.7. Livello 4b: Certificazione

Al termine della procedura di qualificazione al livello 4b "Certificazione" le relative prove vengono valutate e confermate ufficialmente dall'autorità d'esame competente. Vi sono tre possibili tipi di documenti:

- **Attestato di equivalenza** ottenuto da precedenti cicli di formazione (rilasciato prima del livello 2);
- **Certificato degli apprendimenti acquisiti** (livello 4a); eventualmente più certificati degli apprendimenti acquisiti, nel caso una persona faccia conteggiare nuove esperienze professionali nei 5 anni di termine.
- **Verbale dell'esame** per le parti oggetto di una formazione complementare.


Si tratta di una procedura amministrativa, che rappresenta un atto ufficiale.

Compiti e responsabilità:

L'atto ufficiale di certificazione di una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti avviene nelle strutture abituali e sotto la responsabilità di cicli tradizionali di formazione professionale.

- Controllo, conferma ufficiale e rilascio del titolo, attestato o ammissione a una formazione;
Rilascio del certificato dei risultati

Le condizioni di riuscita devono essere fissate dalle Oml nazionali competenti e la loro applicazione unitaria deve essere garantita (vedasi cap. 3.1.1)



Attori responsabili

Autorità competente (FPB: Cantoni;
FPS⁶: Organizzazioni/UFFT)

Condizioni a garanzia della qualità

⁶ Vedasi anche allegato al Cap. 5.4

3.2. Criteri per il riconoscimento da parte dell'UFFT di altre procedure di qualificazione

Per favorire lo sviluppo concreto di tali procedure i partner che collaborano alla formazione professionale devono poter disporre di criteri in base ai quali la Confederazione riconosce appunto *altre procedure di qualificazione*. Questi criteri devono garantire prima di tutto che gli strumenti di base (profili di qualificazione e condizioni di riuscita) siano coordinati a livello nazionale e che i criteri principali fissati nella *guida nazionale* siano rispettati nella progettazione delle procedure.

La partecipazione delle competenti organizzazioni nazionali del mondo del lavoro e della Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) alla concezione delle procedure è fondamentale per il riconoscimento da parte dell'UFFT, in modo da assicurare che la qualificazione sia comparabile a livello nazionale e abbia uno stretto legame con il mondo del lavoro. La partecipazione della CSFP è particolarmente importante nel campo della formazione professionale di base. Nel campo della formazione professionale superiore, le responsabilità per il riconoscimento di *altre procedure di qualificazione* sono regolate parzialmente senza il coinvolgimento dei Cantoni. (vedasi cap. 5.4)

Nella fase di prova (2007-2009) della *guida nazionale* di riferimento "Validazione degli apprendimenti acquisiti" devono essere riconosciute le procedure già applicate, in modo che i titoli di formazione rilasciati abbiano una base legale. Questo riconoscimento da parte dell'UFFT è dato però in via provvisoria, dato che le procedure dovranno essere successivamente adeguate alle disposizioni della succitata *guida nazionale*. I titoli già rilasciati restano comunque validi.

I criteri descritti di seguito hanno validità pure per i percorsi di formazione concepiti secondo le regole che inquadrano la formazione professionale modulare⁷. Un'altra procedura di *qualificazione* applicata a questo contesto richiede pure l'approvazione da parte dell'UFFT.

Attualmente un gruppo di lavoro che riunisce i partner della formazione professionale (UFFT, Oml e CSFP) esamina le richieste di riconoscimento indirizzate all'UFFT. Tale gruppo formula le proprie raccomandazioni all'attenzione dell'UFFT.

Criteri

1. Ai lavori di sviluppo di un progetto di *altra procedura di qualificazione* sono stati chiamati a partecipare i rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) direttamente interessate e delle autorità cantonali preposte alla formazione professionale.
2. È necessario il parere positivo della CSFP riguardo ad ogni *altra procedura di qualificazione*.
3. Il profilo di qualificazione su cui si fonda detta procedura è approvato dalle Oml nazionali.

Le procedure di qualificazione non disciplinate in un testo normativo sulla formazione e volte al rilascio di un titolo di formazione professionale devono essere riconosciute dall'UFFT (art. 33 LFPr): in tal modo la Confederazione ne garantisce la qualità e la comparabilità.

Livello terziario

Gruppo di lavoro ad hoc dei partner

Partecipazione dei partner ai lavori di sviluppo

Pareri dei partner

⁷ Formazione professionale modulare – linee direttrici (31.05.02) : « in collaborazione con gli altri organismi responsabili, l'UFFT definisce le esigenze richieste alle procedure di riconoscimento degli apprendimenti » (art 7c)

4. Le condizioni di riuscita della procedura di qualificazione sono approvate dalle Oml nazionali.
5. Le condizioni d'ammissione alla procedura sono definite chiaramente e sono approvate dalle Oml nazionali.

6. Sono insediati organi ufficiali competenti in materia di convalida degli apprendimenti acquisiti. Le competenze ai sensi della LFPr per il rilascio di attestazioni sono garantite, in particolare è assicurata la rappresentanza delle Oml.
7. Sono stabilite forme di cooperazione tra regioni linguistiche.
8. Le disposizioni generali di riferimento per i titoli di formazione in questione sono date dalle ordinanze in materia di formazione professionale di base, oppure dai regolamenti e dalle prescrizioni d'esame per la formazione professionale superiore. Le competenze da convalidare sono definite chiaramente e descritte in modo trasparente.
9. I metodi e i criteri di valutazione delle competenze sono definiti e trasparenti. Sono previste come parte integrante della procedura misure di garanzia della qualità per la convalida delle decisioni dei periti.
10. Vengono offerti servizi di consulenza. È definito un profilo di requisiti per gli addetti alla consulenza.
11. Nelle *altre procedure di qualificazione* sono chiamate a fungere da perito (livello 3, valutazione) persone che fanno parte di un collegio di periti per gli esami classici nella professione considerata. Tali persone hanno ricevuto una preparazione specifica sugli strumenti di valutazione utilizzati nelle procedure di validazione.
12. A coloro che non possiedono tutte le competenze richieste sono descritte con trasparenza quelle in cui sono carenti. Vengono indicate le possibilità di formazioni complementari esistenti atte a colmarle.
13. La decisione finale è documentata e circostanziata.

Organizzazione della procedura

14. La partecipazione a un'*altra procedura di qualificazione* è facoltativa.
15. La descrizione della procedura è comprensibile.
16. I diritti alla tutela della personalità (protezione dei dati) sono rispettati.
17. L'impegno personale necessario e il costo della procedura vengono indicati in modo trasparente.

Candidati ad altre procedure di qualificazione

18. Per quanto concerne i costi, vengono rilevati dati inerenti lo sviluppo e l'esercizio della procedura ad ogni livello della stessa; essi sono messi a disposizione per la valutazione globale.
19. Le procedure sono valutate in base ai criteri della valutazione globale del progetto "Validazione degli apprendimenti acquisiti"

Valutazione

4. Ulteriore sviluppo e approfondimento di temi centrali

Dopo l'elaborazione delle basi fondamentali della guida nazionale "validazione degli apprendimenti acquisiti" bisogna ora approfondire i temi centrali. I temi presentati in questo capitolo hanno priorità assoluta e si trovano in diversi stadi di sviluppo.

Ulteriore sviluppo

L'organizzazione del progetto presentata al capitolo 2.2 resta nella fase di prova. In questo modo è garantito un continuo scambio di esperienze come pure una rapida applicazione delle decisioni. Attualmente è in fase di elaborazione un nuovo programma di comunicazione. La piattaforma continuerà a servire da luogo specialistico dove scambiare esperienze pratiche, per quelle generali vi è la Conferenza annuale.

Scambio di esperienze pratiche durante la fase di prova 2007-2009:

Le strutture della fase di elaborazione sono state sperimentate. Danno fiducia e quindi vengono mantenute.

4.1. Profilo di qualificazione / condizioni di riuscita

Al momento si dispone di una documentazione limitata circa gli strumenti centrali per la validazione delle prestazioni descritti al capitolo 3.1.1. In relazione alle competenze descritte, esistono alcune esperienze fatte ultimamente in progetti già lanciati. Per esempio l'elaborazione di un modello di riferimento per determinate professioni sociosanitarie o il progetto "Référentiel de Compétences" per il settore terziario della logistica o dell'economia domestica. Si sono potute raccogliere preziose esperienze anche nei progetti regionali dei Cantoni Ginevra e Vallese.

Assieme alle seguenti organizzazioni nazionali del mondo del lavoro si vuole promuovere la creazione di profili di qualificazione e delle condizioni di riuscita per la validazione degli apprendimenti acquisiti creando un progetto pilota: Formazione nel Commercio al Dettaglio in Svizzera FCS, Hotel&Gastro Formation, Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali CSRFC, Associazione Svizzera per la Formazione Professionale in Logistica ASFL, Formazione professionale informatica Svizzera I-CH, OmlSanté, Schweizerische Dach-OdA Soziales, Economia domestica Svizzera.

Progetto pilota con Oml nazionali

Attualmente si sta concretizzando la seguente proposta di procedura:

- Elaborazione dei profili di qualificazione e delle relative condizioni di riuscita da parte di Oml nazionali;
- Accompagnamento nel lavoro delle organizzazioni del mondo del lavoro da parte di uno specialista incaricato dall'UFFT;
- Scambio di esperienze tra le organizzazioni del mondo del lavoro coinvolte moderato da uno specialista;
- Inizio dei lavori: autunno 2006.

Accompagnamento da parte di uno specialista

Per l'elaborazione di questi profili di qualificazione, si trarrà spunto anche da certificati già esistenti in settori specifici e da altre misure per la formazione professionale relative al mercato del lavoro delle Oml, come pure esempi da progetti già esistenti.

4.2. Valutazione delle competenze nella cultura generale

Nella formazione professionale di base, oltre alle competenze specifiche, svolgono un ruolo importante anche le conoscenze e le competenze di cultura generale. Non esistono ancora delle nozioni sistematiche per l'inventario e per la valutazione delle stesse e nemmeno per l'organizzazione della formazione complementare. Da diversi anni nei Cantoni Ginevra e Vallese, le competenze nella cultura generale vengono raccolte in un dossier, mentre la formazione complementare è strutturata a moduli.

Il ruolo della cultura generale nella formazione professionale di base

L'UFFT, in collaborazione con la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale, ha conferito il mandato all'Istituto svizzero di pedagogia professionale (ISFPF) di Losanna per la redazione di un rapporto sulle direttive per la validazione degli apprendimenti acquisiti nella cultura generale. Il rapporto darà una visione d'insieme sulle procedure di validazione già adottate in Svizzera e stabilirà fino a che punto il programma quadro per la cultura generale viene applicato nella convalida degli apprendimenti acquisiti.

ISFPF incaricato di redigere un rapporto

Rispondere alle seguenti domande è prioritario:

Domande aperte

- Che ruolo ha la cultura generale per gli adulti che vogliono far valutare le loro apprendimenti acquisiti? Vi sono delle differenze nel ruolo della cultura generale per i giovani che seguono una formazione professionale di base?
- Come si può passare da un orientamento alle conoscenze a un orientamento alle competenze?
- Quali competenze della cultura generale sono importanti per gli adulti?
- Quali contenuti sono adeguati alla situazione degli adulti?

L'ISFPF, in collaborazione con i partner della formazione professionale, formulerà nell'autunno 2006 delle direttive per una procedura di validazione delle competenze acquisite nella cultura generale. Direttive che verranno sottoposte agli organi del progetto "validazione degli apprendimenti acquisiti".

Le direttive saranno a disposizione nell'autunno del 2006

4.3. Servizi di consulenza nei Cantoni

La legge federale sulla formazione professionale e la relativa ordinanza impongono ai Cantoni l'obbligo di informare e consigliare quelle persone che vogliono cominciare una procedura per la valutazione delle loro apprendimenti acquisiti (art. 4 cpv. 2, 3 OFPr). L'applicazione di queste disposizioni spetta ai Cantoni. L'Ordinanza esige la collaborazione con specialisti provenienti dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I servizi di consulenza devono di principio essere accessibili a tutte le persone interessate.

Basi legali

La CSFP tratterà le seguenti domande al suo interno:

- Quali servizi si occuperanno della consulenza? Saranno i servizi già esistenti a farsi carico di un onere supplementare? Si dovranno creare nuovi servizi o delegare i compiti ad altri servizi?

I vantaggi vengono elaborati dalla CSFP

- Un Cantone può, per esempio, delegare l'incarico ad un altro Cantone, ad una o a più Oml o a un'istituzione privata?
- Quali ripercussioni finanziarie sono da calcolare per i Cantoni e per le singole persone?
- Come si svolge, in questo ambito, la collaborazione intercantonale?
- E' necessaria una direttiva specifica della CDPE per determinati principi?
- Sono necessarie delle basi legali a livello cantonale?

4.4. Domande inerenti al finanziamento

Il finanziamento per le procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti si basa sui criteri di finanziamento generali della Confederazione. (si vedano i cap. 5.1 nonché art. 35 e 53-60 LFPr e 63-66 OFPr).

Basi legali in relazione al finanziamento della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti

In generale bisogna differenziare tra costi di sviluppo o d'investimento e costi di gestione o aziendali. Tra questi tipi di costi bisogna appurare i diversi elementi di spesa, quantificarli, definire i possibili sostenitori ed elencare le varianti possibili.

L'UFFT sta attualmente valutando i seguenti aspetti finanziari:

- L'UFFT finanzia in base all'articolo 54 LFPr i lavori di sviluppo (progetti per lo sviluppo dei profili di qualificazione, creazione di procedure, ecc.). Nella fase iniziale⁸ devono osservare in particolare la possibilità di generalizzare la procedura. A queste condizioni sono immaginabili finanziamenti fino al 60%, in casi eccezionali fino all'80%.
- Passata la fase iniziale, segue il finanziamento tramite il versamento di contributi forfetari ai Cantoni.
- Dopo la fase iniziale l'UFFT è pronto a verificare se, per i lavori di sviluppo, si può applicare un regolamento dei contributi analogo a quello adottato per la stesura di ordinanze sulla formazione professionale di base.
- Per ogni singolo progetto – che si tratti dello sviluppo di un profilo di qualificazione, di una procedura concreta in un Cantone o con un'Oml, ecc. – deve essere inoltrata all'UFFT una richiesta di cofinanziamento in base all'articolo 54 LFPr.
- Se un fondo della formazione professionale deve essere impiegato per il finanziamento dei costi di sviluppo, questo obiettivo deve essere formulato specificatamente nell'articolo precipuo.

La CSFP si occuperà, in una fase successiva, di chiarire i seguenti quesiti:

La CSFP incarica un gruppo di lavoro di chiarire le domande rimaste aperte

- Chi assume quali parti dei costi della procedura (Cantone/ candidati ev. datore di lavoro)?
- Quali sono gli aspetti finanziari da regolare nella collaborazione intercantonale/regionale?
- Quali differenze sono da prevedere tra il finanziamento di

⁸ Fase iniziale = fase di elaborazione e di prova della guida nazionale fino al 2009

procedure per la validazione degli apprendimenti acquisiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore ed in altri settori della formazione?

Visto che attualmente esistono pochi dati relativi ai costi della procedura per la validazione degli apprendimenti acquisiti, diverse domande troveranno una risposta solo nel contesto della valutazione globale della seconda fase (fino al 2008). Per esempio:

- Come si presenta la paletta degli elementi di costo all'interno di un costo prestabilito?
- Quanto costano la costituzione e la realizzazione di una procedura nella formazione di base?
- Quanto è economica una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti? Comparare la formazione tradizionale con la procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti, dal punto di vista dei diversi attori. Un esempio di calcolo fatto dalla Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) mostra come la via della validazione per l'ottenimento di un attestato professionale federale di formatore/formatrice non sia economica, ma costi comunque (solo) la metà dell'intero ciclo di formazione.
- Quali incentivi finanziari sono necessari?
 - Bisogna distinguere tra prima e seconda formazione? Se sì, quale deve essere favorita?
 - Come si può impedire che venga fatta concorrenza alla tradizionale via di formazione? Sono necessari determinati criteri in relazione alla situazione del candidato (età, interruzione del tirocinio, ecc.)?
 - Quali incentivi finanziari motiverebbero i candidati/le candidate a seguire l'intero processo fino alla certificazione?
 - Un finanziamento prevalentemente orientato alla domanda sarebbe pensabile e sensato?

Domande relative alla valutazione globale vg-2

4.5. Coordinamento intercantonale

La validazione degli apprendimenti acquisiti e l'iscrizione a un'altra procedura di qualificazione spettano all'iniziativa individuale della singola persona. Per questo motivo, di regola, in un determinato periodo, non vi è un grosso numero di candidati nello stesso Cantone che segue una procedura per lo stesso titolo della formazione di base e che dichiara di avere le stesse necessità per la formazione complementare. Per motivi economici non sarà perciò possibile offrire le procedure e le relative formazioni complementari in modo uniforme. E' indispensabile una stretta coordinazione tra i Cantoni, in particolare tra le regioni linguistiche.

Massa critica per la tenuta di un'altra procedura di qualificazione

Costi della procedura e della formazione complementare

4.6. Garanzia della qualità

La qualità dei titoli rilasciati tramite la validazione degli apprendimenti acquisiti viene garantita da una serie di disposizioni centrali della *guida nazionale*, che sono:

- Chiarire i ruoli/le competenze degli attori, la demarcazione tra gli stessi e gli elementi essenziali della procedura;
- La collaborazione tra autorità cantonali e regionali, come pure Oml nazionali nello sviluppo della procedura;
- L'elaborazione dei profili di qualificazione e delle condizioni di riuscita tramite le Oml nazionali;
- L'impiego di periti degli esami tradizionali;
- La formazione supplementare dei periti per la procedura;
- Il riconoscimento della procedura da parte dell'UFFT sulla base di un elenco trasparente dei criteri.

Per ogni livello e per ogni istanza responsabile vi sono inoltre ulteriori aspetti a salvaguardia della qualità. Durante la fase di elaborazione della *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti è stato assegnato un mandato per lo sviluppo di standard qualitativi che ha fornito i primi risultati: attualmente, esiste un catalogo di criteri della qualità per i quattro livelli e per ogni passo della procedura, che dovrà essere elaborato dagli organi del progetto.

La realizzazione di un manuale della qualità è prevista per il 2007, lo stesso sarà accompagnato dalle raccomandazioni indirizzate ai partner che collaborano alla messa in atto.

Per la fase di prova 2007-2009 verrà inoltre istituita, nell'autunno del 2006, un'ulteriore fase della valutazione globale. Essa si occuperà di progetti già in corso e di nuovi progetti decentrati, che richiedono i contributi dell'UFFT o che vengono finanziati nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Gli aspetti centrali della garanzia della qualità sono attualmente contenuti nelle condizioni quadro.

Manuale della qualità

Valutazione globale vg-2

5. Allegati

5.1. Basi legali

Legge sulla formazione professionale, LFP

Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute. *LFP Art. 9 cpv.2*

La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. *LFP Art. 17 cpv.5*

Le procedure di qualificazione delle formazioni non formalizzate si improntano alle corrispondenti ordinanze in materia di formazione. *LFP Art. 19 cpv.3*

In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. *LFP Art. 29 cpv.3*

Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dall'Ufficio federale. *LFP Art. 33*

Il Consiglio federale disciplina le esigenze relative alle procedure di qualificazione. Garantisce la qualità e la comparabilità delle procedure di qualificazione. I criteri di valutazione utilizzati nelle procedure di qualificazione devono essere oggettivi e trasparenti e garantire pari opportunità. *LFP Art. 34 cpv.1*

L'ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. L'Ufficio federale disciplina le condizioni di ammissione. *LFP Art. 34 cpv.2*

La Confederazione può sostenere organizzazioni che sviluppano oppure offrono altre procedure di qualificazione. *LFP Art. 35*

Chi ha superato l'esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola. *LFP Art. 44 cpv.1*

La procedura d'esame e la procedura di qualificazione equivalente devono soddisfare le esigenze minime di cui all'articolo 29 capoverso 3. *LFP Art. 44 cpv.2*

I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Sono graduati in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.

LFPPr Art. 53 cpv.1

I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti:

LFPPr Art. 53. cpv 2 lett. b

(...) lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c.

I contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale conformemente all'articolo 4 capoverso 1 e i contributi per progetti di sviluppo della qualità conformemente all'articolo 8 capoverso 2 sono limitati nel tempo.

LFPPr Art cpv. 54

Per prestazioni particolari di interesse pubblico s'intendono segnatamente: (...) promozione di altre procedure di qualificazione (art. 35).

LFPPr Art. 55 cpv.1 lett. i

Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale.

LFPPr Art. 60 cpv.1

Le organizzazioni delineano l'obiettivo di promozione del loro fondo a favore della formazione professionale. Esse devono segnatamente sostenere le aziende del loro ramo nella formazione continua specifica al settore professionale.

LFPPr Art. 60 cpv.2

Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr

La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:

OFPr Art. 4 cpv.1

- all'autorità cantonale nel caso di riduzioni individuali dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale;
- agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione;
- agli organi competenti in caso di ammissione a procedure di qualificazione.

I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la convalida di cui al capoverso 1.

OFPr Art. 4 cpv.2

I servizi di consulenza collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni.

OFPr Art.4 cpv.3

L'accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d'esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti.

OFPr Art. 30 cpv.2

Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste.

OFPr Art. 31 cpv.1

Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni.

OFPr Art. 32

I contributi federali per progetti di sviluppo della formazione professionale ai sensi dell'articolo 54 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

OFPr Art. 63 cpv.1

I contributi federali per prestazioni particolari di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 55 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

OFPr Art. 64 cpv.1

L'Ufficio federale emana direttive sulla presentazione della richiesta, sul preventivo e sul rendiconto di progetti ai sensi degli articoli 54–56 LFPr.

OFPr Art. 66 cpv.1

Esso sottopone le richieste alla valutazione della Commissione federale della formazione professionale. (...)

OFPr Art. 66 cpv.2

5.2. La formazione professionale in Svizzera⁹



Il sistema della formazione professionale in Svizzera

La formazione professionale si colloca al livello secondario II e a quello terziario B. Essa poggia su opzioni di formazione precisamente definite ed è caratterizzata da una forte permeabilità: è infatti possibile seguire corsi di perfezionamento o cambiare attività nel corso della vita professionale senza troppe complicazioni. A tutti i livelli esiste poi una gamma variegata di possibilità di formazione continua. La formazione professionale comprende un ampio spettro di possibilità. I percorsi offerti tengono conto delle diverse capacità e riflettono le esigenze di classi d'età differenti.

Formazione professionale di base

Fornisce solide qualifiche professionali e costituisce la base per l'apprendimento continuo.

Formazione di base su 3 o 4 anni con conseguimento dell'attestato federale di capacità

Dispensa le qualifiche necessarie ad esercitare una data professione e abilita allo svolgimento della formazione professionale superiore.

Formazione professionale di base su due anni con conseguimento del certificato federale di formazione pratica

Permette soprattutto a chi ha difficoltà scolastiche di conseguire un titolo riconosciuto a livello federale con un profilo professionale ben definito. Consente di accedere alla formazione di base su 3 o 4 anni per il conseguimento dell'attestato federale di capacità.

Maturità professionale federale

Con un approfondimento della cultura generale, integra la formazione professionale di base conclusa con l'attestato federale di capacità. Consente l'accesso diretto alle scuole universitarie professionali.

Formazione professionale superiore

Unisce solide capacità pratiche e conoscenze specialistiche teoriche approfondite. Prepara a funzioni dirigenziali o specialistiche.

Esame federale di professione ed esame federale professionale superiore

Il superamento di questi esami permette di conseguire un titolo riconosciuto a livello federale. Gli esami professionali superiori hanno una struttura più complessa degli esami di professione.

Cicli di formazione delle scuole specializzate superiori

I cicli di formazione delle scuole specializzate superiori terminano con un diploma federale riconosciuto. Essi si basano su standard minimi statali e sono comparabili tra loro.

Formazione professionale di base per adulti

Gli adulti privi di un titolo di formazione professionale di base possono seguire una formazione di recupero. Le possibilità offerte dalla legge sulla formazione professionale sono diverse: vanno da procedure regolamentate e strutturate per gruppi professionali, seguite interamente o in parte, per arrivare fino a procedure individuali per il riconoscimento professionale.

Formazione professionale continua

La formazione professionale continua si ritrova a tutti i livelli di formazione e costituisce un processo permanente, non legato a una fase di vita particolare.

⁹ La formazione professionale in Svizzera 2006. Fatti e cifre. UFFT, 2006



Un compito – tre partner

La formazione professionale è un compito condiviso da Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Insieme, i tre partner si impegnano per garantire una formazione professionale di qualità e si adoperano perché vi sia un'offerta sufficiente di posti di tirocinio.

Confederazione

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)

Competente per la formazione professionale a livello federale.

All'UFFT è affiliato l'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISFPF; dal 2007 diventerà l'Istituto universitario federale per la formazione professionale [IUFPF]), i cui compiti comprendono la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione, in particolare dei docenti. Le sedi dell'ISFPF sono a Zollikofen, Losanna e Lugano.

Organizzazioni del mondo del lavoro

Associazioni professionali

Definiscono i contenuti della formazione, organizzano la formazione professionale di base, offrono corsi per la formazione professionale superiore.

Parti sociali, altre organizzazioni competenti e operatori della formazione professionale

Partecipano insieme alle associazioni professionali all'evoluzione della formazione professionale.

Imprese

Nei limiti delle loro possibilità mettono a disposizione posti per la formazione professionale pratica e si assicurano così un vivaio di nuove leve. La loro partecipazione alla formazione professionale è volontaria.

La Confederazione – direzione strategica e sviluppo

- garanzia della qualità e sviluppo del sistema globale
- comparabilità e trasparenza delle formazioni su tutto il territorio nazionale
- emanazione delle oltre 200 ordinanze in materia di formazione professionale di base e riconoscimento dei cicli di formazione
- copertura di circa un quarto dei costi complessivi finanziati dalle autorità pubbliche
- promozione delle innovazioni e sostegno alle prestazioni di interesse pubblico

I Cantoni – attuazione e vigilanza

- uffici per la formazione professionale / vigilanza sulla formazione in azienda
- scuole professionali e formazione scolastica a tempo pieno
- centri di informazione e consulenza professionale
- marketing dei posti di tirocinio
- coinvolgimento nella direzione e nello sviluppo della formazione professionale

Organizzazioni del mondo del lavoro – contenuti e posti di formazione

- definizione dei contenuti delle formazioni
- predisposizione dei posti per le formazioni
- insegnamento delle qualifiche professionali
- sviluppo di nuove opzioni di formazione

Cantoni

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Scuola ed educazione in Svizzera sono principalmente di competenza dei Cantoni. La collaborazione a livello nazionale in seno alla CDPE è un complemento e un sostegno all'autorità cantonale in campo scolastico.

26 uffici cantonali della formazione professionale

Sono gli organi esecutivi per la formazione professionale a livello cantonale. Coordinano le loro attività in seno alla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), una conferenza specializzata della CDPE. La CSFP è organizzata in conferenze per le diverse regioni linguistiche.

Servizi d'orientamento per professione, studio e carriera

Sono aperti a giovani e ad adulti.


Scuole professionali di base

Dispensano l'insegnamento scolastico parallelamente alla formazione di base in azienda e offrono formazioni scolastiche a tempo pieno.

5.3. Processo di elaborazione di un'ordinanza in materia di formazione¹⁰



Processo di elaborazione di un'ordinanza sulla formazione professionale di base



14.09.2006

¹⁰ UFFT, 14 settembre 2006

5.4. Validazione degli apprendimenti acquisiti nel livello terziario

5.4.1. Scuole specializzate superiori

Le scuole specializzate superiori (SSS) offrono cicli di formazione nei quali le qualificazioni sono parte integrante della formazione e vengono stabilite in un programma quadro.

Secondo l'articolo 29 capoverso 3 LFPr, il DFE, in collaborazione con le organizzazioni competenti, stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli.

L'articolo 44 LFPr sulle scuole specializzate superiori cita:

¹ Chi ha superato l'esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola.

² La procedura d'esame e la procedura di qualificazione equivalente devono soddisfare le esigenze minime di cui all'articolo 29 capoverso 3.

In pratica ciò significa:

In base al principio della permeabilità del sistema formativo, la convalida degli apprendimenti acquisiti - anche in modo formale - o delle qualifiche conseguiti deve essere possibile per:

- l'ammissione agli studi
- il rilascio di singole o di tutte le unità di studio (per es. moduli)
- il rilascio / la riduzione di parti della pratica/ periodi di pratica professionale
- il rilascio di singoli o di tutti gli elementi della procedura di qualificazione.

Coloro che offrono la formazione regolano nel dettaglio le procedure di qualificazione.

La convalida degli apprendimenti acquisiti conseguiti in modo non formale avviene individualmente da parte di chi offre la formazione. Le procedure e i criteri sono parte del programma di formazione, e dunque parte della domanda per il riconoscimento presso l'UFFT di un ciclo di formazione SSS (art 16 cpv. 4 lett.g¹¹: regolamento sulle procedure di ammissione, promozione e qualificazione). Vengono valutati nell'ambito della procedura di riconoscimento dei cicli di formazione SSS dalla Commissione federale per le scuole specializzate superiori. La Commissione federale per le SSS regola i criteri e le procedure per l'equivalenza con *altre procedure di qualificazione*.

Se coloro che offrono la formazione in un settore professionale sono concordi sull'equivalenza di *altre procedure di qualificazione* (contenuti, criteri, procedura, condizioni di riuscita), esse possono venir regolate anche nel programma d'insegnamento del relativo ciclo di formazione.

¹¹ Ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (stato al 22 marzo 2005)

5.4.2. Esami di professione ed esami professionali superiori

Nei loro regolamenti d'esame gli organizzatori degli esami di professione e professionali superiori determinano personalmente l'ammissione agli esami (formazione professionale di base, pratica professionale, prova delle competenze, ecc), come pure la procedura, il contenuto e la valutazione degli stessi. In merito all'equivalenza di altre qualificazioni acquisite in modo formale (diversa formazione di base, titoli conseguiti in formazioni terziarie analoghe, ecc.) decidono le relative commissioni d'esame (commissione per la certificazione della qualità negli esami modulari).

Se vengono conteggiate anche le qualificazioni acquisite in modo non formale, è necessaria *un'altra procedura di qualificazione* che deve essere approvata dall'UFFT. Le Oml competenti devono definire i criteri e le procedure secondo le condizioni quadro della *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti.

5.5. Valutazione globale: riassunto¹² della fase 1

Valutazione globale 'Validation des acquis'

Valutazione di sei altre procedure di qualificazione

La valutazione globale (vg-1)¹³ opera su mandato del progetto nazionale 'Validation des acquis'. La nuova legge sulla formazione professionale prevede che delle *altre procedure di qualificazione* tengano in considerazione le formazioni e le esperienze professionali già acquisite permettendo così di accedere a un titolo riconosciuto a livello federale. La prima tappa della valutazione globale esamina sei altre procedure di qualificazione - già terminate - offerte da Cantoni ed associazioni. I risultati della valutazione devono sostenere il progetto nazionale VA nell'elaborazione di una *guida nazionale*.

I progetti valutati sono i seguenti:

- "Qualifications+" del Canton Ginevra,
- "Val-Form" del Canton Vallese,
- il progetto pilota "ValidSG" del Canton San Gallo,
- il progetto pilota comune della Posta e dell'UFFT nel campo degli impiegati di logistica,
- il progetto di risoluzione sui posti di tirocinio dell'associazione Economia domestica Svizzera per un attestato di capacità di "impiegato di economia domestica" e
- la valutazione di equipollenza della FSEA per l'attestato professionale federale di formatore/formatrice.

La valutazione globale (vg-1) si china sui punti forti e i punti deboli delle *altre procedure di qualificazione*, esamina gli aspetti relativi alla pertinenza, l'efficacia, la durata e le ripercussioni di queste procedure. Nel contempo cerca di identificare delle pratiche valide.

Le due associazioni FSEA e Economia domestica Svizzera hanno messo a punto una soluzione a livello svizzero, mentre altri progetti funzionano a livello cantonale. La Posta desidera applicare a livello svizzero, come progetto principale, le procedure sviluppate nell'ambito del suo progetto pilota.

Risultati della valutazione globale:

- La conferma di una volontà politica chiara da parte dei governi cantonali e il sostegno delle associazioni del settore sono due condizioni essenziali per la riuscita dello sviluppo di *altre procedure di qualificazione*. "Qualifications+" ha una base legale cantonale che esiste da cinque anni e può quindi svilupparsi completamente. Per contro, l'iniziativa dell'associazione Economia domestica Svizzera ha finora suscitato scarso interesse nella maggior parte dei Cantoni.
- L'applicazione di *strumenti di monitoring e di valutazione* ha

¹² Il rapporto completo è disponibile (in francese e tedesco) su Internet:

<http://www.validacquis.ch/it/dokumente1.html>

¹³ Abbreviazione della valutazione globale, prima tappa: vg-1

KEK▲CDC

CONSULTANTS

Jean-Pierre Wolf &
Johannes Zuberbühler

Estratto del rapporto
finale del 21.02.2006

tempi di maturazione diversi, ma alcuni vengono applicati con successo e servono generalmente a migliorare le procedure.

- La pertinenza della procedure, che va intesa come l'effetto delle *altre procedure di qualificazione* sul bisogno, si presenta in modo molto diverso per quanto suffragata da dati. La valutazione rileva come spesso esista una discrepanza tra il bisogno potenziale e la domanda effettiva e che il numero di candidati effettivamente interessati e iscritti è inferiore rispetto a quello previsto dalle stime o dai calcoli statistici. I gruppi mirati sono definiti in modo molto diverso da una procedura all'altra. Per procedure come "ValidSG" e "Qualifications+", la disoccupazione è stata il motivo che ha spinto a realizzare un'offerta di *altre procedure di qualificazione*. Nel caso della FSEA, si tratta di una procedura della formazione professionale superiore per la quale esiste una reale domanda.

- Siccome i dati e gli elementi di riferimento sono poco comparabili, i valutatori riescono difficilmente a prevedere l'efficacia, vale a dire il rapporto costo/beneficio. Lo sgravio delle casse pubbliche grazie all'integrazione dei disoccupati può essere considerato come un beneficio. Altri vedono benefici comparando i costi delle *altre procedure di qualificazione* a quelli dei tirocini classici. I partecipanti beneficiano direttamente nella forma di un bilancio delle competenze e del rilascio di un certificato o di un diploma.

- I costi derivanti dallo sviluppo delle procedure sono visti come un investimento. Esistono delle differenze importanti a questo livello. Nel caso della Posta i costi sono molto elevati, mentre nel caso della FSEA sono sorprendentemente contenuti. Nel Canton Ginevra, le *altre procedure di qualificazione* sono gratuite per i partecipanti, mentre pagano delle quote a copertura dei costi per la FSEA. L'efficienza nello sviluppo delle procedure può essere migliorata se i profili di qualificazione („référentiels de compétences")¹⁴ vengono ripresi da altri Cantoni e se la formazione dei periti è organizzata in modo adeguato. Un miglioramento dell'efficienza si ottiene anche con un tasso di successo dei partecipanti maggiore.

- La valutazione globale ha tentato di formulare delle teorie sulle possibilità di *durata* e ha considerato cinque fattori:

- la domanda, l'orientamento al bisogno;
- la volontà politica, la legittimità nel Cantone;
- l'accettazione generale presso le associazioni professionali;
- il grado di consolidamento della procedura;
- e, per finire, la garanzia di finanziamento della procedura.

La FSEA esce particolarmente bene dal punto di vista della durata, principalmente perché la procedura interessa solo la "sua" professione. Per contro le procedure quali "Qualifications+" o "Val-Form", che desiderano offrire in principio *altre procedure di qualificazione* per tutte le professioni, si imbattono in resistenze presso le associazioni professionali piuttosto tradizionaliste. Queste resistenze vanno superate.

¹⁴ Il concetto „référentiels de compétences" è comune nella Svizzera romanda ed è spesso utilizzato anche nella Svizzera italiana e tedesca. Nella *guida nazionale* "Validazione degli apprendimenti acquisiti" è sostituito con "profilo di qualificazione", termine che utilizziamo in questo rapporto.

- L'analisi delle *ripercussioni* verte fundamentalmente sul contributo apportato dalle *altre procedure di qualificazione* per incoraggiare un cambiamento del paradigma che porta ad un apprendimento durante tutto il corso della vita. Il vg-1 non ha effettuato un esame delle ripercussioni vere e proprie, per ragioni metodologiche ed economiche. Fonti esistenti indicano che la consapevolezza che i partecipanti hanno del loro proprio valore e la loro motivazione a imparare hanno potuto essere notevolmente aumentate. Il bilancio delle competenze è stato particolarmente apprezzato.

- Le *competenze* sono generalmente definite in modo chiaro. Alcune domande si pongono in merito alla separazione dei ruoli tra gli attori implicati.

- Il ricorso a un'unità di direzione forte che assuma il comando è accettata da tutti gli attori e si è rivelata essere una *buona pratica*. E' inoltre importante prendere contatto abbastanza presto con le associazioni professionali e coinvolgerle nella partecipazione attiva. Grazie a una collaborazione intensa tra l'amministrazione e le organizzazioni del mondo del lavoro, il Canton Ginevra è riuscito a ottenere un modo comune di percepire i problemi, come pure una lingua e una cultura di lavoro unificate tra i diversi attori. I partecipanti considerano buone pratiche la professionalità e il carattere costruttivo dei feed-back organizzati. E' ugualmente essenziale, al momento dello sviluppo delle procedure, che queste possano essere parimenti applicate ad altre professioni e in altri contesti (Cantoni).

In *conclusione* la valutazione globale constata che delle *altre procedure di qualificazione* totalmente differenti si sono sviluppate in poco tempo, vista l'assenza di una direzione a livello nazionale. La sincronizzazione delle procedure in corso tramite delle informazioni e le norme scaturite dal progetto nazionale sono ancora lacunose. L'obiettivo dichiarato consisterebbe nell'integrare una prospettiva nazionale (ed europea) nei progetti. L'accettazione da parte delle associazioni professionali rappresenta un elemento cruciale del sistema. Può essere tuttavia oggetto di un incoraggiamento mirato.

Le *raccomandazioni* della valutazione globale si indirizzano al progetto nazionale VA. Il suo contributo può variare dalla creazione di criteri relativi al riconoscimento, al cofinanziamento delle procedure tramite l'UFFT, ad una equivalenza e ad una maggiore uniformità delle procedure. Il bisogno e i costi per lo sviluppo e l'applicazione delle altre procedure di qualificazione costituiscono degli elementi cruciali. Un monitoring strutturato e una valutazione sono gli elementi indispensabili per assicurare la qualità delle procedure, ma anche necessari per una direzione a livello nazionale. Il transfer delle conoscenze permette di ridurre il numero di errori dovuti a una mancanza di esperienza e di abbreviare i tempi di sviluppo delle procedure. Può avvenire sottoforma di scambi di esperienze, di documentazione o di corsi strutturati. Al progetto nazionale VA si raccomanda di promuovere dei progetti che colmino le lacune esistenti a livello delle professioni e degli strumenti che stimolino le innovazioni.

5.6. Programma per la formazione di periti

Riassunto¹⁵ del programma per la formazione di periti per le altre procedure di qualificazione, elaborato su mandato dell'UFFT:

Il programma si basa su un'analisi delle potenzialità e dei limiti dei periti d'esame attuali, che devono fungere da periti per le *altre procedure di qualificazione*. In Svizzera tedesca e romanda, si sono tenuti degli incontri con dei periti d'esame dei differenti settori. E' stato dimostrato che già oggi questi periti specializzati nella formazione professionale, possiedono delle competenze centrali necessarie alla realizzazione delle altre procedure di qualificazione, che permettono loro di assumere nuovi compiti nel campo della valutazione dei dossier nelle strutture esistenti.

Il programma prevede una formazione per le *altre procedure di qualificazione* che possa essere utilizzato per tutti i campi professionali. Essa prevede una breve formazione con un periodo di lavoro individuale e un periodo di lavoro accompagnato. Articolato in fasi di input e di studio personale, i contenuti saranno trasmessi in una forma il più compatta possibile, vicina alla pratica e armonizzata con l'esperienza dei candidati.

Concretamente, la formazione di periti per le *altre procedure di qualificazione* comprende due giornate d'insegnamento presenziale (14 lezioni) e due fasi di studio personale che richiedono in totale un investimento di circa 10 ore (a seconda delle conoscenze e delle esperienze dei partecipanti). Si raccomanda di costituire dei gruppi da 10 a 16 partecipanti al massimo al fine di permettere un lavoro approfondito. I costi e i tempi di formazione sono così adattati alle possibilità dei periti e dei loro organi responsabili.

I periti familiarizzano con i metodi e gli strumenti di validazione degli apprendimenti acquisiti lavorando, a mo' di esempio, alla redazione del loro dossier. Inoltre, nei due giorni di corso, i periti procederanno alla valutazione di un esempio di dossier (livello parziale) basandosi sullo studio di un caso. Così, per questo lavoro, la tappa seguente di messa in pratica sarà giudiziosamente preparata procedendo già durante il corso, a uno scambio strutturato delle esperienze tra i periti. Il programma di formazione potrà essere utilizzato sia nella formazione professionale di base che nella formazione professionale superiore. Gli adattamenti del programma in funzione ai differenti campi professionali potranno essere integrati nella formazione.

Come per i periti d'esame attuali, i periti per le altre procedure di qualificazione riceveranno un attestato per il settore d'esame e/o un attestato di partecipazione al corso dispensato dall'Ufficio della formazione professionale. Il programma di formazione può essere utilizzato per tutte le professioni e in tutti i Cantoni, fatte le dovute modifiche in base alle specificità locali e settoriali. Può essere ugualmente integrato nella formazione di base per i periti. Le condizioni in Svizzera tedesca sono equivalenti a quelle in

¹⁵ Il rapporto completo è disponibile (in francese e tedesco) su Internet: <http://www.validacquis.ch/it/dokumente1.html>



EB Zürich

Marlise Leinauer et al.



Jean-Marie Fragnière
et al.

Estratto del rapporto
generale del 13.09.2006

Svizzera romanda.

Il programma si basa sull'idea che le strutture che organizzano *altre procedure di qualificazione* corrispondano a quelle delle procedure di qualificazione esistenti. Detto altrimenti, gli stessi organi responsabili e gli organizzatori degli esami classici si occupano della pianificazione e della realizzazione di *altre procedure di qualificazione*. Si auspicano nuove alleanze regionali (linguistiche) e nazionali e, in funzione della grandezza del Cantone e del numero di partecipanti, queste sono da ritenersi assolutamente opportune. La formazione di periti può essere offerta da istituti di formazione e di perfezionamento in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro.

5.7. Glossario

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
Altre procedure di qualificazione	<p>Procedure attivate per valutare le <i>competenze</i> di una persona al fine del rilascio di un <i>titolo</i> preciso, qualora le <i>competenze</i> siano state acquisite con l'esperienza e non durante una formazione classica.</p> <p>Le altre procedure di qualificazione esigono metodi di verifica particolari.</p>	<p>Cf. art. 31 OFPr : « ¹ Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le <i>qualifiche</i> richieste ».</p>	<p><i>Qualifiche</i> <i>Procedure di qualificazione</i> <i>Riconoscimento di altre procedure di qualificazione</i></p>
Attestato	<p>Termine generico che designa il <i>titolo</i> conseguito al termine di una <i>procedura di qualificazione</i>.</p> <p>a) formazione professionale di base (rilasciato dai Cantoni): certificato federale di formazione pratica, attestato federale di capacità, attestato federale di maturità professionale.</p> <p>b) formazione professionale superiore: attestato professionale e diploma.</p>	<p>Fonte : glossario UFFT</p>	<p><i>Titolo</i> Diploma</p>
Autovalutazione	<p>Metodo di valutazione attraverso il quale la persona stima le proprie risorse e <i>competenze</i>. Generalmente questa stima è compiuta nell'ambito di un <i>bilancio delle competenze</i>.</p> <p>L'autovalutazione può essere effettuata con l'ausilio di un consulente e può essere integrata da una valutazione complementare da parte del consulente stesso.</p>	<p>Interviene al <i>livello 2 "bilancio"</i> della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i>.</p> <p>La persona può valutare sia le proprie prestazioni in differenti ambiti di attività, sia i processi che hanno reso possibile queste prestazioni.</p> <p>In alcuni sistemi l'autovalutazione è designata dal concetto "riconoscimento personale" (Valida). Altri sistemi (CH-Q) distinguono tra "stima personale" (visione generale) e "autodichiarazione" (in riferimento a delle esigenze specifiche).</p>	<p>Riconoscimento personale</p>
Bilancio	<p>Il <i>livello 2 "bilancio"</i> della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce al <i>bilancio delle competenze</i>.</p>		<p><i>Livelli della procedura</i></p>
Bilancio delle competenze	<p>Procedimento che permette di riconoscere e analizzare le proprie <i>competenze</i> personali e professionali e le proprie motivazioni al fine di determinare un progetto professionale e/o un progetto di formazione.</p> <p>Al fine di poter convalidare gli <i>apprendimenti acquisiti</i> la/il candidato deve costituire un <i>dossier</i> completo di tutti gli elementi necessari.</p>	<p>Il bilancio delle competenze può essere realizzato in vari modi: individualmente, su Internet, con l'ausilio di apposite guide, oppure beneficiando di un accompagnamento in un <i>centro di bilancio di competenze</i>.</p>	<p><i>Portfolio delle competenze</i> <i>Dossier</i></p>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
Campo di qualificazione	I requisiti da soddisfare per il conseguimento di un <i>titolo</i> sono suddivisi in più campi di qualificazione , definiti nelle <i>prescrizioni in materia di formazione</i> o in altre basi legali nonché nei nuovi <i>profili di qualificazione</i> da elaborare per una determinata professione.		Campo parziale Campo parziale di competenze Materia
Centro di bilancio delle competenze	Organismo privato o pubblico che offre assistenza per la compilazione di un <i>bilancio delle competenze</i> e aiuta a raccogliere la documentazione necessaria.	Cf. art 4 al 2 OFFPr: « I Cantoni provvedono a istituire <u>servizi di consulenza</u> incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la <i>convalida</i> di cui al capoverso 1»	Servizio di consulenza
Certificato degli apprendimenti acquisiti	Documento ufficiale che indica i <i>campi di qualificazione</i> di cui il candidato ha già acquisito padronanza, ovvero per i quali ha raggiunto il livello di qualificazione richiesto e non deve più superare altri esami o apportare ulteriori <i>prove</i> .	Il certificato degli apprendimenti acquisiti è emesso dall' <i>organo di convalida</i> . Il documento è rilasciato al <i>livello 4a</i> " <i>convalida</i> " (<i>certificazione</i> parziale) della procedura.	Modulo
Certificazione	Il <i>livello 4b</i> " certificazione " della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce all'atto ufficiale che attesta che una persona possiede tutte le <i>competenze</i> necessarie per l'ottenimento di un <i>titolo</i> , secondo le <i>condizioni di riuscita</i> in vigore. « La certificazione si conclude con il rilascio di un <i>attestato</i> , <i>titolo</i> o diploma da parte di un organismo accreditato. »	Il <i>livello 4a</i> « <i>convalida</i> » della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce alla certificazione parziale. Trad. italiana da glossario CEDEFOP	<i>Livelli della procedura Convalida</i>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
Competenza	Nell'ambito del presente glossario e della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> , indica l'attivazione e la combinazione delle risorse al fine di gestire con successo determinate situazioni, azioni e problemi.	<p>Il termine « competenza » genera molteplici definizioni e classificazioni che si riferiscono a logiche e fondamenti teorici differenti.</p> <p>Nella formazione professionale di base si distinguono per esempio le forme di classificazione seguenti.</p> <p><u>Piano Quadro Maturità Professionale</u> : atteggiamenti (saper essere) conoscenze (saperi dichiarativi, saperi) capacità (saperi procedurali, saper fare)</p> <p><u>Manuale delle ordinanze - Fasi e passi per l'allestimento di un'ordinanza sulla formazione professionale di base</u> : Scopo della formazione professionale di base è la trasmissione di competenze: queste ultime permettono alla persona in formazione di far fronte a situazioni operative professionali e generali. Le competenze (dette anche competenze operative) attese da professionisti formati sono descritte nel piano di formazione sotto forma di obiettivi di formazione. L'insieme degli obiettivi di formazione costituisce il <i>profilo di qualificazione</i> di una professione. Questo profilo comprende capacità e abilità relative ai quattro campi che hanno una diversa ponderazione a seconda della professione: competenza professionale, competenza metodologica, competenza sociale e competenza personale.</p> <p>Nuova Formazione Commerciale di base : competenze professionali (saperi, saperi specifici o dichiarativi) competenze metodologiche (saper fare) competenze personali e sociali (saper essere)</p>	<p>Risorse</p> <p>Potenziale</p> <p>Sapere</p> <p>Saper fare</p> <p>Saper essere</p> <p>Competenze operative</p> <p>Competenze professionali</p> <p>Competenze metodologiche</p> <p>Competenze personali</p> <p>Competenze sociali</p> <p>Conoscenze</p> <p>Capacità</p> <p>Abilità</p> <p>Competenze di base</p> <p>Competenze chiave</p> <p>Competenze trasversali</p>
Condizioni di riuscita	Indicazioni che regolamentano il livello minimo richiesto per un <i>campo di qualificazione</i> dato, così come il minimo globale richiesto per tutti i <i>campi di qualificazione</i> considerati per l'ottenimento di un <i>titolo</i> .	<p>Art. 34, al 1 LFPr : "I criteri di <i>valutazione</i> utilizzati nelle <i>procedure di qualificazione</i> devono essere oggettivi e trasparenti e garantire pari opportunità."</p> <p>Le condizioni in base alle quali la persona viene valutata, nel quadro di una procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> devono essere definite e documentate. L'<i>organo</i> che giudica gli apprendimenti determina l'acquisizione o meno della padronanza in ogni <i>campo di qualificazione</i>.</p>	<p>Standards</p> <p>Livello di riuscita</p> <p>Livello minimo richiesto</p>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<p>Convalida di prestazioni di formazione</p> <p>Convalida degli apprendimenti acquisiti</p>	<p>Il livello 4a "Convalida" della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce all'<i>organo di convalida</i> a proposito dei <i>campi di qualificazione</i> considerati acquisiti. La «convalida di prestazioni di formazione già fornite » è possibile solo per <i>campi di qualificazione</i> definiti nel <i>profilo di qualificazione</i>.</p> <p>La convalida indica che la persona ha raggiunto il livello richiesto per il <i>titolo</i> mirato in un dato <i>campo di qualificazione</i>, senza la necessità di superare altri esami o apportare ulteriori <i>prove</i>. La convalida sfocia in un <i>certificato degli apprendimenti acquisiti</i>.</p>	<p>Art. 4 OFPr: Convalida di prestazioni di formazione già fornite:</p> <p>1°La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:</p> <p>a. all'autorità cantonale nel caso di riduzioni individuali dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale;</p> <p>b. agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione;</p> <p>c. agli organi competenti in caso di ammissione a <i>procedure di qualificazione</i>."</p> <p>Il <u>riconoscimento istituzionale</u> (terminologia utilizzata da Valida) può costituire un fine in sé, quando non è mirato un <i>titolo</i> professionale. Esso è attuato attraverso una procedura distinta dalla convalida.</p>	<p>Convalida delle <i>competenze</i> acquisite</p> <p>Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti / delle <i>competenze</i> acquisite</p> <p>Riconoscimento istituzionale</p> <p><i>Equivalenza</i></p>
Dossier	<p>Raccolta probante di dati, fatti e <i>prove</i> effettuata per un particolare profilo di esigenze (impiego, formazione, <i>validazione</i>, ecc.)</p> <p>Nell'ambito della <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i>, il dossier offre una panoramica sul livello di padronanza delle esigenze del <i>profilo di qualificazione</i> relativo al <i>titolo</i> in questione.</p>	<p>Nella Svizzera francese il termine dossier è spesso utilizzato per designare il dossier generale, personale, comprendente tutti gli elementi del percorso di "bilancio-portfolio", mentre il dossier mirato è costituito da elementi selezionati, in vista di un profilo di esigenze particolari. Nella guida nazionale di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i>, col termine dossier si fa sempre riferimento ad un dossier mirato.</p>	Dossier mirato
Equivalenza	<p>Corrispondenza stabilita tra due <i>titoli</i> o parti di una formazione in riferimento ai rispettivi programmi di formazione.</p>	<p>Nel quadro delle procedure di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> un'equivalenza per un certo <i>campo di qualificazione</i> può essere stabilita prima del <i>livello 2 (bilancio)</i>. La persona è così dispensata dal fornire ulteriore <i>prova delle competenze</i> di riferimento, queste ultime essendo considerate acquisite.</p>	
Formale	<p>«Apprendimento veicolato in un contesto organizzato e strutturato (in un istituto scolastico / di formazione o sul posto di lavoro) ed esplicitamente designato come tale (in termini di obiettivi, tempi o risorse).</p> <p>L'apprendimento formale è un atto <u>volontario</u> della persona che apprende; generalmente termina con una <i>certificazione</i>.»</p>	<p>Trad. italiana da glossario CEDEFOP (apprendimento formale)</p>	<p>Apprendimento, formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formale • <i>non formale</i>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
Formazione complementare	Percorso formativo volto a colmare le lacune rispetto al <i>profilo di qualificazione</i> mirato, rilevate dagli <i>periti</i> e dall' <i>organo di convalida</i> . La formazione complementare può consistere in corsi, moduli o altre esperienze professionali, che saranno valutate mediante una <i>procedura di qualificazione</i> adattata.		Formazione di recupero
Informazione e consulenza	Il livello 1 "informazione e consulenza" della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce all'informazione generale e alla consulenza individuale.	Cf. art. 4 OFPr : ² « I Cantoni provvedono a istituire <u>servizi di consulenza</u> incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. (...)» ³ I <u>servizi di consulenza</u> collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni. »	<i>Livelli della procedura</i> Servizio di consulenza <i>Centro di bilancio delle competenze</i>
Livelli della procedura	Il quadro di riferimento nazionale della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> definisce 4 livelli , ossia: <ul style="list-style-type: none"> • Livello 1: <i>Informazione e consulenza</i> • Livello 2: <i>Bilancio</i> • Livello 3: <i>Valutazione</i> • Livello 4a: <i>Convalida (certificazione parziale)</i> • Livello 4b: <i>Certificazione</i> 		<i>Informazione e consulenza</i> <i>Bilancio</i> <i>Valutazione</i> <i>Convalida</i> <i>Certificazione</i>
Non formale	«Apprendimento integrato in attività programmate, non esplicitamente designate come attività d'apprendimento (in termini di obiettivi, tempi o risorse), ma che contemplano una parte importante di apprendimento. E' un atto <u>volontario</u> della persona che apprende e generalmente <u>non</u> termina con una <i>certificazione</i> .» La procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> mira essenzialmente alla valorizzazione degli <i>apprendimenti acquisiti</i> in modo non formale , rispettivamente informale, per giungere ad una <i>certificazione</i> .	Trad. italiana da glossario CEDEFOP (apprendimento non formale). La CEDEFOP definisce parimenti la nozione di "apprendimento informale" inteso come non intenzionale, ovvero atto <u>non volontario</u> organizzato o strutturato, che emerge da attività della vita quotidiana, correlate per esempio al lavoro, di volontariato o meno, alla famiglia o al tempo libero.	Apprendimento, formazione: <ul style="list-style-type: none"> • <i>formale</i> • non formale • <i>informale</i>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
Ordinanza sulla formazione professionale di base	Prescrizione che disciplina la formazione professionale di base per una professione o per un campo professionale, fondata sulla legislazione federale in materia è emanata dall'UFFT su richiesta di un'organizzazione del mondo del lavoro. Essa disciplina il contenuto e la durata della formazione, gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale pratica e della scuola professionale di base, l'ampiezza dei contenuti e le parti assunte dai luoghi di formazione nonché le <i>procedure di qualificazione, attestati, certificati e titoli</i> .	Fonte : glossario UFFT	<i>Prescrizioni in materia di formazione</i>
Organo di convalida degli apprendimenti acquisiti	Organo ufficiale abilitato - in seguito alla <i>valutazione degli apprendimenti acquisiti</i> da una persona, da parte di un <i>perito</i> – a rilasciare un <i>certificato degli apprendimenti acquisiti</i> per i <i>campi di qualificazione</i> per i quali il livello richiesto è stato raggiunto.	Interviene al livello 4a "Convalida" della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> .	Istanza di convalida Commissione di convalida
Perito per la valutazione degli apprendimenti acquisiti	Persona che fa parte di un collegio di periti per gli esami classici nella professione considerata. Per poter intervenire nel quadro della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> , deve aver seguito una formazione che prepari alla specificità degli strumenti di <i>valutazione</i> utilizzati nelle procedure di <i>validazione</i> .	Un rapporto di valutazione è redatto dal perito per l' <i>organo di convalida</i> , che deve decidere quali <i>campi di qualificazione convalidare</i> in relazione ai requisiti prescritti per il <i>titolo</i> in questione.	Esperto
Portfolio delle competenze	Documento che illustra il percorso della persona e il risultato del <i>bilancio delle competenze</i> . Può essere utilizzato per le procedure di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> o i percorsi di sviluppo di carriera. Appartiene alla persona interessata, che ne è responsabile per l'aggiornamento.	Il termine portfolio è talvolta utilizzato per indicare il percorso che permette di arrivare al documento.	<i>Bilancio delle competenze</i> Biografia Dossier
Prescrizione in materia di formazione	Termine generico che fa riferimento alle prescrizioni correlate alla formazione professionale, per esempio, un' <i>ordinanza sulla formazione professionale di base</i> , un regolamento d'esame o un piano quadro di studi riguardante una scuola superiore.		<i>Ordinanza sulla formazione professionale di base</i> Prescrizioni

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
Prestazioni di formazione Apprendimenti acquisiti	Insieme dei saperi e/o <i>competenze</i> risultanti da una formazione <i>formale</i> o <i>non formale</i> , o dall'esperienza.	Cf. art. 4 OFPr: Convalida di prestazioni di formazione già fornite Nota: per agevolare la leggibilità del testo, all'interno del glossario il termine "prestazioni di formazione" sarà sostituito col termine " apprendimenti acquisiti ".	Apprendimenti <i>formali</i> , <i>non formali</i> Competenze acquisite in modo <i>formale</i> , <i>non formale</i> Acquisizioni dall'esperienza, non formalizzate
Procedure di qualificazione	"Procedure ("esami") volte ad accertare l'acquisizione delle <i>competenze</i> definite nelle <i>prescrizioni</i> o in altri testi legislativi in materia di formazione professionale."	Fonte : glossario UFFT	<i>Qualifiche</i> <i>Altre procedure di qualificazione</i> <i>Riconoscimento di altre procedure di qualificazione</i>
Profilo di qualificazione	Documento che elenca tutti i requisiti per una professione in termini di <i>competenze</i> da convalidare, riunite in entità compatte e facilmente gestibili (<i>campi di qualificazione</i>). Il profilo di qualificazione si fonda sulle prescrizioni relative alla formazione corrispondente, o su altro tipo di base legale in uso. Il profilo di qualificazione è parte integrante delle nuove <i>ordinanze sulla formazione professionale di base</i> . Un profilo di qualificazione deve permettere: <ul style="list-style-type: none"> - al candidato di valutare la propria posizione in relazione a requisiti prescritti (<i>autovalutazione</i>), - ai <i>periti</i> di valutare e giudicare il raggiungimento del livello richiesto (<i>valutazione qualificante</i>). 		Profilo di qualificazione
Prova	Elementi giustificativi di varia natura: descrizione delle attività, diplomi, attestati, dichiarazioni, certificati di lavoro, diario di lavoro, realizzazioni personali, argomentazione orale, ecc. Permettono ai <i>periti</i> di pronunciarsi in merito alle <i>competenze</i> dichiarate.		<i>Dossier</i> Documenti giustificativi Strumenti di valutazione Colloquio di argomentazione

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
Qualifica	(a) <i>Attestazione</i> ufficiale (certificato, diploma, <i>titolo</i>) che riconosce ad un individuo d'aver seguito con successo un'azione d'insegnamento o di formazione o che ha raggiunto risultati soddisfacenti in un test, un esame o un'altra <i>procedura di qualificazione</i> . e/o (b) "Requisito prescritto per accedere a una professione e progredire all'interno di un contesto professionale."	Il CEDEFOP propone due approcci : uno basato sulle attestazioni ufficiali (a) e l'altro sulle <i>competenze</i> (b) Nel contesto della <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> i due approcci sono utilizzati congiuntamente. Trad. italiana dal glossario CEDEFOP	<i>Procedure di qualificazione</i> <i>Altre procedure di qualificazione</i> <i>Riconoscimento di altre procedure di qualificazione</i>
Riconoscimento di altre procedure di qualificazione	Compito della Confederazione volto ad assicurare la qualità e la comparabilità delle <i>altre procedure di qualificazione</i> . Sono stati fissati dei criteri provvisori per i casi in cui le <i>altre procedure di qualificazione</i> non siano regolamentate dalle <i>prescrizioni</i> concernenti la formazione.	Cf. art. 33 LFPPr ed il documento « Criteri per il riconoscimento (provvisorio) da parte dell'UFFT di altre procedure di qualificazione » http://www.validacquis.ch/it/dateien/dokumente/Doc_rth_20060914_RiconoscimentoUFFT_ital.pdf	<i>Qualifiche</i> <i>Procedure di qualificazione</i> <i>Altre procedure di qualificazione</i>
Titolo	I titoli della formazione professionale sono protetti. Solo chi ha concluso la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore ha diritto di avvalersi del titolo designato nelle relative <i>prescrizioni</i> .	Fonte : glossario UFFT	<i>Attestato</i> <i>Certificato</i> <i>Diploma</i>
Validazione degli apprendimenti acquisiti	<u>Procedura</u> mediante la quale un'istituzione, una scuola, un'autorità riconosce che i saperi e/o le <i>competenze</i> risultanti da una formazione <i>formale</i> o <i>non formale</i> o dall'esperienza hanno lo stesso valore di quelle sancite da un <i>titolo</i> di studio.		Procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti
Valutazione	Il livello 3 "valutazione" della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce alla <i>valutazione qualificante</i> da parte di <i>periti</i> della professione considerata.		<i>Livelli della procedura</i> <i>Valutazione qualificante</i>
Valutazione qualificante	Nel sistema di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> , valutazione compiuta da <i>periti</i> della professione considerata, consistente nel verificare le <i>prove</i> raccolte e nell'ottenere <i>prove</i> complementari relative al <i>profilo di qualificazione</i> del <i>titolo</i> mirato. Il risultato è precisato in un rapporto di valutazione.	Interviene al livello 3 "valutazione" della <i>procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti</i> . Il concetto "riconoscimento istituzionale" (Valida) si fonda su una valutazione qualificante , che può essere applicata a degli ambiti <i>qualificazione</i> senza che sia mirato l'ottenimento di un <i>titolo</i> . CH-Q distingue tra i concetti "stima da parte di terzi" (senza carattere qualificante) e "valutazione da parte di terzi" (procedura qualificante)	<i>Valutazione:</i> - esterna - sommativa - certificativa Riconoscimento istituzionale